

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 797/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 798/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000** 4
- Regolamento (CE) n. 799/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 26
- Regolamento (CE) n. 800/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso dei raccolti 1996, 1997 e 1998 detenuto dall'organismo d'intervento greco 28
- Regolamento (CE) n. 801/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve 37
- ★ **Direttiva 2004/62/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva mepanipyrim ⁽¹⁾** 38
- ★ **Direttiva 2004/63/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/79/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione ⁽¹⁾** 41
- ★ **Direttiva 2004/64/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/84/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione ⁽¹⁾** 42

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

- ★ **Direttiva 2004/65/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/68/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione** ⁽¹⁾ 43
 - ★ **Direttiva 2004/69/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la definizione di «banche multilaterali di sviluppo»** ⁽¹⁾ 44
-

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2004/420/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 dicembre 2003, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di C. Conradt Nürnberg GmbH, Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Le Carbone Lorraine S.A., Morgan Crucible Company plc, Schunk GmbH and Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, congiuntamente e separatamente, e SGL Carbon AG (Caso n. C.38.359 — Prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche)** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4457] 45

2004/421/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 16 dicembre 2003, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE a carico di Wieland Werke AG, Outokumpu Copper Products OY, Outokumpu Oyj, KM Europa Metal AG, Tréfinmétaux SA e Europa Metalli S.p.A. (Caso C.38.240 — Tubi industriali)** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 4820] 50

2004/422/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 7 gennaio 2004, che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (Caso n. COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP)** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 5277] 54
-

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Posizione comune del Consiglio 2004/423/PESC, del 26 aprile 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar** 61
-

Avviso ai lettori (vedi terza pagina di copertina)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 797/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

relativo alle azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'apicoltura europea nel 1994, il Consiglio ha ravvisato la necessità che fosse proposto un regolamento quadro sull'apicoltura ⁽³⁾.
- (2) Col regolamento (CE) n. 1221/97 il Consiglio ha adottato le regole generali relative alle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.
- (3) Nel febbraio 2001 e nel gennaio 2004 la Commissione ha comunicato al Consiglio e al Parlamento europeo le relazioni sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97. Le conclusioni che risultano da queste relazioni dimostrano la necessità di adattare le azioni previste dal regolamento (CE) n. 1221/97 all'attuale situazione dell'apicoltura comunitaria. È pertanto necessario abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un altro.
- (4) L'apicoltura è un settore dell'agricoltura in cui le funzioni principali sono l'attività economica e lo sviluppo rurale, la produzione di miele e di altri prodotti dell'alveare e il contributo all'equilibrio biologico.
- (5) Il settore è caratterizzato dalla diversità delle condizioni di produzione e di resa, dalla frammentazione e dall'eterogeneità degli operatori economici che intervengono al livello sia della produzione che della commercializzazione.
- (6) Considerata la diffusione della varroasi registrata negli ultimi anni in numerosi Stati membri e le difficoltà che questa malattia comporta per ciò che attiene alla produ-

zione di miele, è necessaria un'azione a livello comunitario poiché si tratta di una malattia che non può essere eliminata completamente e che deve essere trattata con prodotti autorizzati.

- (7) In queste condizioni e per migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nella Comunità, è necessario elaborare programmi nazionali triennali comprendenti interventi di assistenza tecnica, di lotta contro la varroasi, di razionalizzazione della transumanza, di gestione del ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario e di collaborazione nel quadro di programmi di ricerca in materia di apicoltura e dei suoi prodotti.
- (8) Per completare i dati statistici del settore dell'apicoltura occorre che gli Stati membri effettuino uno studio sulla struttura del settore a livello della produzione, della commercializzazione e della formazione dei prezzi.
- (9) Le spese impegnate dagli Stati membri per assolvere gli obblighi risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono finanziate dalla Comunità, a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾.
- (10) Occorre applicare le regole di concorrenza agli aiuti concessi dagli Stati membri nel settore apicolo. E' tuttavia necessario esentare dall'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato il contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure che beneficiano di un sostegno comunitario conformemente alle disposizioni del presente regolamento, così come gli aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli che siano concessi a favore della produzione o del commercio, e stabilire regole particolari per questi aiuti di Stato.

⁽¹⁾ Parere espresso il 22 aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 1° aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2070/98 (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(11) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

A tal fine, ogni Stato membro può predisporre un programma nazionale triennale, di seguito denominato «programma apicolo».

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «miele», il prodotto che corrisponde alle disposizioni dell'allegato I della direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele ⁽²⁾;
- b) «prodotti apicoli», i prodotti definiti al punto 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽³⁾.

3. Gli articoli da 87 a 89 del trattato si applicano agli aiuti concessi nel settore del miele e dei prodotti apicoli. Tuttavia, gli articoli da 87 a 89 del trattato non si applicano:

- a) al contributo finanziario degli Stati membri a favore delle misure che beneficiano di un sostegno comunitario conformemente alle disposizioni del presente regolamento;
- b) agli aiuti nazionali specifici per la protezione delle aziende apicole sfavorite da condizioni strutturali o naturali o nel quadro di programmi di sviluppo economico, ad eccezione di quelli che siano concessi a favore della produzione o del commercio.

Gli aiuti di cui alla lettera b) sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, contestualmente al rispettivo programma apicolo previsto all'articolo 5.

Articolo 2

Le azioni che possono essere incluse nel programma apicolo sono le seguenti:

- a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle associazioni di apicoltori;
- b) lotta contro la varroasi;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 813/2003 (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 22).

- c) razionalizzazione della transumanza;
- d) misure di sostegno ai laboratori di analisi delle caratteristiche fisico-chimiche del miele;
- e) misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario;
- f) collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura.

Sono escluse dai programmi apicoli le azioni finanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) ⁽⁴⁾.

Articolo 3

Per poter beneficiare del cofinanziamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura del settore dell'apicoltura nei loro rispettivi territori a livello della produzione e della commercializzazione. Lo studio è notificato assieme al programma apicolo.

Articolo 4

1. Le spese effettuate in forza del presente regolamento sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

2. La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi apicoli nella misura del 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri.

3. Le spese relative alle azioni realizzate nel quadro dei programmi apicoli sono effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno.

Articolo 5

Il programma apicolo è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali e le cooperative del settore apicolo. Il programma è comunicato alla Commissione che decide in merito alla sua approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75, del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽⁵⁾.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il pollame e le uova (in prosieguo: comitato), istituito dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2771/75.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio del 22 marzo 2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 282 del 1°.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 8

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

Il regolamento (CE) n. 1221/97 è abrogato.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 7

Articolo 9

Ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

REGOLAMENTO (CE) N. 798/2004 DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2004****che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar e abroga il regolamento (CE) n. 1081/2000**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/423/PESC del Consiglio del 26 aprile 2004 che rinnova le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 ottobre 1996, il Consiglio, preoccupato per l'assenza di progressi verso la democratizzazione e per il persistere delle violazioni dei diritti umani nella Birmania/Myanmar, ha istituito determinate misure restrittive nei confronti del paese mediante la posizione comune 1996/653/PESC ⁽²⁾. In considerazione del persistere di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani da parte delle autorità della Birmania/Myanmar, in particolare delle continue e sempre più dure repressioni dei diritti civili e politici nonché della mancanza da parte di tali autorità di iniziative per la democratizzazione e la riconciliazione, le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar sono state successivamente prorogate più volte, l'ultima delle quali mediante la posizione comune 2003/297/PESC ⁽³⁾ sulla Birmania/Myanmar, che scade il 29 aprile 2004. Alcune delle misure restrittive istituite nei confronti della Birmania/Myanmar sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 1081/2000 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) Data l'attuale situazione politica della Birmania/Myanmar, caratterizzata dal mancato avvio da parte delle autorità militari di effettive discussioni con il movimento democratico su un processo che porti alla riconciliazione nazionale, al rispetto dei diritti umani e alla democrazia, dal perdurare della detenzione di Daw Aung San Suu Kyi e di altri membri della lega nazionale per la democrazia nonché dalle continue e gravi violazioni dei diritti umani, compresa la mancanza di iniziative volte ad eliminare il ricorso al lavoro forzato conformemente alle raccomandazioni contenute nella relazione 2001 del Gruppo ad alto livello dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la posizione comune 2004/423/PESC stabilisce che siano mantenute le misure restrittive contro il regime militare della Birmania/Myanmar, contro chi trae i maggiori benefici da questo malgoverno e chi ostacola in modo attivo il processo di riconciliazione nazionale, di rispetto dei diritti umani e di democratizzazione.
- (3) Le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/423/PESC includono, tra l'altro, il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, il divieto dell'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per azioni di repressione interna e il congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti a membri del governo della Birmania/Myanmar e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati.
- (4) Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, per evitare distorsioni della concorrenza, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.
- (5) È opportuno conformare alla recente prassi le disposizioni riguardanti il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e quelle riguardanti il congelamento di fondi e risorse economiche.
- (6) Per maggiore chiarezza, è opportuno adottare un nuovo testo contenente tutte le pertinenti disposizioni modificate, in sostituzione del regolamento (CE) n. 1081/2000, che a sua volta dovrebbe essere abrogato.
- (7) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «assistenza tecnica», qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenza operative o di competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza;

⁽¹⁾ GU L 125 del 28.4.2004, pag. 61.⁽²⁾ GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36. Posizione comune modificata da ultimo della decisione 2003/907/PESC del Consiglio (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 81).⁽⁴⁾ GU L 122 del 24.5.2000, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2297/2003 della Commissione (GU L 340 del 24.12.2003, p. 37).

- 2) «fondi», le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
- a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
 - b) i depositi presso istituti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
 - c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i warrant, i warrant e contratti derivati;
 - d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
 - e) il credito, il diritto a compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
 - f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
 - g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
 - h) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
- 3) «congelamento dei fondi», il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- 4) «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- 5) «congelamento delle risorse economiche», il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.

Articolo 2

Sono vietati:

- a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militare, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nella Birmania/Myanmar, o destinati a essere utilizzati nella Birmania/Myanmar;

- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nella Birmania/Myanmar, o destinati a essere utilizzati nella Birmania/Myanmar;
- c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) o b).

Articolo 3

È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, consapevolmente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno della Comunità e destinate a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nella Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati nella Birmania/Myanmar;
- b) concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nella Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati nella Birmania/Myanmar;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nella Birmania/Myanmar o destinati a essere utilizzati nella Birmania/Myanmar;
- d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alle lettere a), b) o c).

Articolo 4

1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare:

- a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
 - i) equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità;
 - ii) materiali per le operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;

b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature figuranti nell'allegato I destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e la fornitura di assistenza finanziaria, finanziamenti e assistenza tecnica in relazione a tali operazioni.

2. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 possono essere concesse solo prima dello svolgimento dell'attività per cui sono richieste.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Birmania/Myanmar da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o degli Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 6

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti ai singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato III.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato III.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

- necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;
- destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia notificato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo.

2. L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
- pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono divenuti oggetto di misure restrittive,

a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

L'articolo 6, paragrafo 2 non osta a che gli istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi li accreditino sui conti congelati delle persone o entità che figurano nell'elenco allegato, purché siano congelati anche gli importi accreditati. Gli istituti finanziari informano tempestivamente le competenti autorità riguardo a tali transazioni.

Articolo 9

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;
- cooperare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 10

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 11

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 12

La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- b) modificare l'allegato III sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2004/423/PESC.

Articolo 13

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

Articolo 14

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;
- d) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgano attività commerciali nella Comunità.

Articolo 15

Il regolamento (CE) n. 1081/2000 è abrogato.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 30 aprile 2004.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

ALLEGATO I

Elenco delle attrezzature previste dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna

L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari:

- 1) elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relative componenti appositamente progettate;
- 2) materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali;
- 3) proiettori con regolatori di potenza;
- 4) materiale da costruzione con protezione balistica;
- 5) coltelli da caccia;
- 6) apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia;
- 7) attrezzature per caricare a mano i proiettili;
- 8) dispositivi di intercettazione delle comunicazioni;
- 9) rivelatori ottici a stato solido;
- 10) tubi a intensificazione d'immagine;
- 11) strumenti di puntamento telescopico per armi da fuoco;
- 12) armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relative componenti appositamente progettate, tranne:
 - le pistole per il lancio di razzi di segnalazione,
 - i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali;
- 13) simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relative componenti e accessori appositamente progettati o modificati;
- 14) bombe e granate, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relative componenti appositamente progettate;
- 15) giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relative componenti appositamente progettate;
- 16) veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi;
- 17) cannoni ad acqua e relative componenti appositamente progettate o modificate;
- 18) veicoli dotati di cannone ad acqua;
- 19) veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti e loro componenti appositamente progettati o modificati a tal fine;
- 20) dispositivi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relative componenti appositamente progettate;
- 21) ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, tranne:
 - manette di dimensione totale massima in posizione allacciata — catene incluse — non superiore a 240 mm;
- 22) apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relative componenti appositamente progettate;
- 23) dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica (compresi manganelli a scariche elettriche, scudi elettrificati, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici [taser]) e relative componenti appositamente progettate o modificate a tal fine;
- 24) apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relative componenti appositamente progettate; tranne:
 - gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x;
- 25) apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relative componenti appositamente progettate;

- 26) apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate, tranne:
 - quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);
 - 27) apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:
 - i rivestimenti antideflagranti,
 - i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali;
 - 28) apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi;
 - 29) cariche esplosive a taglio lineare;
 - 30) esplosivi e sostanze collegate:
 - amatolo,
 - nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),
 - nitroglicole,
 - tetranitrato di pentaeritrite (PETN),
 - cloruro di picrile,
 - trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile),
 - 2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT);
 - 31) software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.
-

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8

BELGIO

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement
Egmont 1
Rue des Petits Carmes 19
B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales
Service «Asie du sud et de l'Est, Océanie»
Téléphone (32-2)501 82 74

Service des transports
Téléphone (32-2)501 37 62
Fax: (32-2)501 88 27

Direction générale coordination et des affaires européennes
Coordination de la politique commerciale
Téléphone (32-2)501 83 20

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
ARE 4 e o division, service des licences
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Téléphone (32-2)206 58 16/27
Fax: (32-2)230 83 22

Service Public Fédéral des Finances
Administration de la Trésorerie
30 Avenue des Arts
B-1040 Bruxelles
Fax 00 32 2 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale:
Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
Kunstlaan 9
B-1210 Brussel
Telefoon: (32-2)209 28 25
Fax: (32-2)209 28 12

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Avenue des Arts, 9
B-1210 Bruxelles
Téléphone (32-2)209 28 25
Fax: (32-2)209 28 12

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
Rue Mazy, 25-27
B-5100 Jambes-Namur
Téléphone (32-81)33 12 11
Fax: (32-81)33 13 13

Vlaams Gewest:

— Administratie Buitenlands Beleid
Boudewijnlaan 30
B-1000 Brussel
Tel.(32-2)553 59 28
Fax (32-2)553 60 37

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tel. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
DK-1216 København K
Tel. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Per il blocco dei fondi, il settore dei finanziamenti e dell'assistenza finanziaria:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel. (49-89) 2889 3800
Fax (49-89) 350163 3800

Per il settore delle merci, dell'assistenza tecnica e altri servizi:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Strasse 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 61 96 908-0
Fax (49) 61 96 908-800

GRECIA

A. Blocco dei beni

Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
Address: 5 Nikis Str., 101 80
Athens - Greece
Tel. (30-210) 3332786
Fax: (30-210) 3332810

A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/ση Οικονομικής Πολιτικής
Δ/ση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80
Tel. (30-210) 3332786
Fax: (30-210) 3332810

B. Restrizioni alle importazioni

Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Address Kornaroy Str.,
GR-105 63 Athens
Tel. + 30 210 3286401-3
Fax.+ 30 210 3286404

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/ση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Δ/ση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63
Αθήνα — Ελλάδα
Tel. (30-210) 3286401-3
fax (30-210) 3286404

Department of Enterprise, Trade and Employment
Export Licensing Unit
Block C
Earlsfort Centre
Lower Hatch St.
Dublin 2
Tel. (353) 1 631 25 34
Fax (353) 1 631 2562

SPAGNA

Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34) 913 49 38 60
Fax (34) 914 57 28 63

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Tel. (33) 1 44 74 48 93
Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
75572 Paris Cedex 12
Tel. (33) 1 44 87 72 85
Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères
Direction de la coopération européenne
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté
Tél. (33) 1 43 17 44 52
Télécopie: (33) 1 43 17 56 95
Direction générale des affaires politiques et de sécurité
Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune
Tél. (33) 1 43 17 45 16
Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66
Fax. (353-1) 671 65 61

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
80 St. Stephen's Green
Dublin 2
Tel. (353) 1 408 21 53
Fax. (353) 1 408 20 03

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1-00194 Roma
D.G.A.O.-Ufficio II
Tel. (39) 06 3691 3820
Fax. (39) 06 3691 5161
U.A.M.A.
Tel. (39) 06 3691 3605
Fax. (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX Settembre, 97-00187 Roma
Tel. (39) 06 4761 3942
Fax. (39) 06 4761 3032

Ministero della attività produttive
Direzione Generale Politica Commerciale
Viale Boston, 35-00144 Roma
Tel. (39) 06 59931
Fax. (39) 06 5964 7531

LUSSEMBURGO

Ministère des Affaires Étrangères
Direction des relations économiques internationales
6, rue de la Congrégation
L — 1352 Luxembourg
Tel. (352) 478 23 46
Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances
3, rue de la Congrégation
L — 1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41

PAESI BASSI

Centrale Dienst voor In- en Uitvoer
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Tel (31-50) 523 91 83

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C/2/2
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tel. (43-1) 711 00
Fax (43-1) 711 00-8386

Oesterreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3,
A-1090 Wien
Tel. (01-4042043 1) 404 20-0
Fax (43 1) 404 20 — 73 99

Bundesministerium für Inneres
Bundeskriminalamt
Josef Halaubek Platz 1
A-1090 Wien
Tel (43 1) 313 45-0
Fax: (43 1) 313 45-85290

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo Rilvas
P — 1350-179 Lisboa
Tel. (351) 21 394 60 72
Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P — 1100 Lisboa
Tel. (351) 21 882 32 40/47
Fax (351) 21 882 32 49

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
00161 Helsinki/Helsingfors
Tel. (358) 9 16 05 59 00
Fax (358) 9 16 05 57 07
Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
Eteläinen Makasiinikatu 8
00131 Helsinki/Helsingfors
PL/PB 31
Tel. (358) 9 16 08 81 28
Fax (358) 9 16 08 81 11

SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70 252
107 22 Stockholm
Tel. (46) 8 406 31 00
Fax (46) 8 20 31 00

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättssekretariatet för EU-frågor
103 39 Stockholm
Tel. (46) 8 405 10 00
Fax (46) 8 723 11 76

Finansinspektionen
Box 6750
S — 113 85 Stockholm
Tel. (46) 8 787 80 00
Fax (46) 8 24 13 35

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit
Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2HT
United Kingdom
Tel. (44) 20 7215 0594
Fax (44) 20 7215 0593

HM Treasury
Financial Systems and International Standards
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 5977
Fax (44-207) 270 5430

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 4607
Fax (44-207) 601 4309

ALLEGATO III

Elenco delle persone di cui all'articolo 6

CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Gen. Than Shwe	Presidente	02.02.1933	Kyaing Kyaing	Thandar Shwe Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe	Thidar Htun, Nay Shwe Thway Aung (a) Pho La Pye, Pho La Lon
Vice-Gen. Maung Aye	Vicepresidente	25.12.1937	Mya Mya San	Nandar Aye	
Gen. Khin Nyunt	Primo Ministro	11.10.1939	Khin Win Shwe (6.10.1940)	Ye Naing Win Zaw Naing Oo Thin Le Le Win	
Gen. Thura Shwe Mann	Capo di Stato maggiore, Coordinatore Operazioni Speciali (Esercito, Marina e Aviazione)		Khin Lay Thet	Toe Naing Mahn (moglie — Ma Zay Zin Latt) Aung Thet Mann Ko Ko Shwe Mann Ko Ko	
Ten. Gen. Soe Win	Segretario 1		Than Than Nwe		
Ten. Gen. Thein Sein	Segretario 2 Aiutante Generale		Khin Khin Win		
Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo	Capo di Stato Maggiore		Khin Saw Hnin		
Ten. Gen. Kyaw Win	Capo dell'addestramento delle forze armate		San San Yee		
Ten. Gen. Tin Aye	Capo dell'approvvigionamento militare e responsabile dell'UMEH		Kyi Kyi Ohn		
Ten. Gen. Ye Myint	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)		Tin Lin Myint (25.1.1947)	Theingi Ye Myint Aung Zaw Ye Myint Kay Khaing Ye Myint	
Ten. Gen. Aung Htwe	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Shan)		Khin Hnin Wai		
Ten. Gen. Khin Maung Than	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)		Marlar Tint		
Ten. Gen. Maung Bo	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim)		Khin Lay Myint		

COMANDANTI REGIONALI

<i>Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
Magg. Gen. Myint Swe	Rangoon		Khin Thet Htay		
Magg. Gen. Ye Myint	Centro — Divisione Mandalay		Myat Ngwe		
Magg. Gen. Thar Aye	Nord-ovest — Divisione Sagaing		Wai Wai Khaing		
Magg. Gen. Maung Maung Swe	Nord Stato Kachin		Tin Tin Nwe	Ei Thet Thet Swe Kaung Kyaw Swe	
Magg. Gen. Myint Hlaing	Nord-est — Stato Shan (Nord)		Khin Thant Sin		
Magg. Gen. Khin Zaw	Triangolo — Stato Shan (Est)		Khin Pyone Win	Kyi Tha Khin Zaw Su Khin Zaw	
Magg. Gen. Khin Maung Myint	Est — Stato Shan (Sud)		Win Win Nu		
Magg. Gen. Thura Myint Aung	Sud-est — Stato Mon		Than Than Nwe		
Brig. Gen. Ohn Myint	Costa — Divisione Tenasserim		Nu Nu Swe		
Magg. Gen. Ko Ko	Sud — Divisione Pegu		Sat Nwan Khun Sum		
Magg. Gen. Soe Naing	Sud-ovest — Divisione Irrawaddy		Tin Tin Latt		
Magg. Gen. Maung Oo	vest — Stato Arakan		Nyunt Nyunt Oo		

VICECOMANDANTI REGIONALI

<i>Nome</i>	<i>Posto comando</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
Col. Wai Lwin	Rangoon		Swe Swe Oo	Wai Phyo, Lwin Yamin	
Brig. Gen. Nay Win	Centro		Nan Aye Mya		
Col. Tin Maung Ohn	Nord-ovest				
Brig. Gen. San Tun	Nord		Tin Sein		
Brig. Gen. Hla Myint	Nord-est		Su Su Hlaing		
Brig-Gen. Myint Swe	Triangolo		Mya Mya Ohn	Khin Mya Mya Wut Hmone Swe (marito- Soe Thu)	

<i>Nome</i>	<i>Posto comando</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
Col. Win Myint	Est				
Brig. Gen. Myo Hla	Sud-est		Khin Hnin Aye		
Col. Hone Ngaing	Costa				
Brig. Gen. Thura Maung Ni	Sud		Nan Myint Sein		
Brig. Gen. Tint Swe	Sud-ovest		Khin Thaung	Ye Min (a) Ye Kyaw Swar Swe (moglie- Su Mon Swe)	
Col. Tin Hlaing	Ovest				

MINISTRI

<i>Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
U Than Shwe	Gabinetto del Primo Ministro		Yin Yin Mya		
Magg. Gen. Thein Swe	Gabinetto del Primo Ministro		Mya Theingi		
Magg. Gen. Nyunt Tin	Agricoltura & Irrigazione		Khin Myo Oo	Kyaw Myo Nyunt Thu Thu Ei Han	
Brig. Gen. Pyi Sone	Commercio		Aye Pyai Wai Khin	Kalyar Pyay Wai Shan, Pan Thara Pyay Shan	
Magg. Gen. Saw Tun	Edilizia		Myint Myint Ko		
Magg. Gen. Htay Oo	Cooperative		Ni Ni Win		
Magg. Gen. Kyi Aung	Cultura		Khin Khin Lay		
U Than Aung	Istruzione		Win Shwe		
Magg. Gen. Tin Htut	Energia elettrica		Tin Tin Nyunt		
Brig. Gen. Lun Thi	Energia		Khin Mar Aye	Mya Sein Aye Zin Maung, Lun (moglie- Zar Chi Ko)	
Magg. Gen. Hla Tun	Finanze e fisco		hin Than Win		
U Win Aung	Affari esteri		San Yon	Su Nyein Aye, Thaung Su Nyein (moglie- Su Su Soe Nyunt)	

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Brig. Gen. Thein Aung	Foreste		Khin Htay Myint		
Professione. Dr. Kyaw Myint	Sanità		Nilar Thaw		
Col. Tin Hlaing	Interno		Khin Hla Hla		
Magg. Gen. Sein Htwa	Ministro dell'immigrazione e affari demografici e Ministro della previdenza sociale, degli aiuti e reinsediamento		Khin Aye		
U Aung Thaung	Industria 1		Khin Khin Yi	Nay Aung, Pyi Aung	
Magg. Gen. Saw Lwin	Industria 2		Moe Moe Myint		
Brig. Gen. Kyaw Hsan	Informazione		Kyi Kyi Win		
U Tin Win	Lavoro		Khin Nu	May Khin Tin Win Nu	
Brig. Gen. Maung Maung Thein	Allevamento e pesca		Myint Myint Aye		
Brig. Gen. Ohn Myint	Miniere		San San	Maung Thet Naing Oo Maung Min Thet Oo	
U Soe Tecnica	Pianificazione nazionale e sviluppo economico		Kyu Kyu Win	Kyaw Myat Soe (moglie- Wei Wei Lay)	
Col. Thein Nyunt	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo		Kyin Khaing		
Magg. Gen. Aung Min	Trasporti ferroviari		Wai Wai Thar		
Brig. Gen. Thura Myint Maung	Affari religiosi			Aung Kyaw Moe (moglie- Su Su Sandi), Zin Myint Maung	
U Thaung	Scienza e tecnologia		May Kyi Sein		
Brig. Gen. Thura Aye Myint	Sport		Aye Aye	Nay Linn	

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Brig. Gen. Thein Zaw	Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi e Ministro del settore alberghiero e del turismo		Mu Mu Win		
Magg. Gen. Hla Myint Swe	Trasporti		San San Myint		

VICE-MINISTRI

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Brig. Gen. Khin Maung	Agricoltura e irrigazione				
U Ohn Myint	Agricoltura e irrigazione		Thet War		
Brig. Gen. Aung Tun	Commercio				
Brig. Gen. Myint Thein	Edilizia		Mya Than		
Brig. Gen. Soe Win Maung	Cultura		Myint Myint Wai		
Brig. Gen. Khin Maung Win	Difesa				
Magg. Gen. Aung Hlaing	Difesa			Soe San	
U Myo Nyunt	Istruzione				
Col. Aung Myo Min	Istruzione				
U Myo Myint	Energia elettrica				
Brig. Gen. Than Htay	Energia				
Col. Hla Thein Swe	Finanze e reddito				
U Kyaw Thu	Affari esteri	15.08.1949	Lei Lei Kyi		
U Khin Maung Win	Affari esteri		Khin Swe Soe (Direttore generale Dipart. coop.)	Khin Swe Win Ko, Myo Zin, Myo Htwe	
Brig. Gen. Tin Naing Thein	Foreste				

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Professione. Dr. Mya Oo	Sanità		Tin Tin Mya	Dr. Tun Tun Oo (26.7.1965), Dr. Mya Thuzar (23.9.1971), Mya Thidar (10.6.1973), Mya Nandar (29.5.1976)	
Brig. Gen. Phone Swe	Affari interni				
Brig. Gen. Aye Myint Kyu	Settore alberghiero e turismo		Khin Swe Myint		
U Maung Aung	Immigrazione e popolazione				
Brig. Gen. Thein Tun	Industria 1				
Brig. Gen. Kyaw Win	Industria 1				
Ten. Col. Khin Maung Kyaw	Industria 2		Mi Mi Wai		
Brig. Gen. Aung Thein	Informazione		Tin Tin Nwe		
U Thein Sein	Informazione		KhinKhin Wai	Thein Aung Thaw (moglie- Su Su Cho)	
Brig. Gen. Win Sein	Lavoro				
U Aung Thein	Allevamento e pesca				
U Myint Thein	Miniere		Khin May San		
Col. Tin Ngwe	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo				
Brig. Gen. Than Tun	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo			May Than Tun (25.06.1970) marito Ye Tun Myat	
Thura U Thaung Lwin	Trasporti ferroviari				
Brig. Gen. Thura Aung Ko	Affari religiosi		Myint Myint Yee		
U Nyi Hla Nge	Scienza e tecnologia				

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Dr. Chan Nyein	Scienza e tecnologia				
Brig. Gen. Kyaw Myint	Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento		Khin Aye		
Brig. Gen. Maung Maung	Sport				
U Pe Than	Ministro dei trasporti e Ministro dei trasporti ferroviari		Cho Cho Tun		
Col. Nyan Tun Aung	Trasporti				

EX MEMBRI DEL GOVERNO

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Viceammiraglio Maung Maung Khin	Vice Primo Ministro	23.11.1929			
Ten. Gen. Tin Tun	Vice Primo Ministro	28.03.1930			
Ten. Gen. Tin Hla	Ex Vice Primo Ministro e Ministro per gli affari militari e generale del commissariato				
U Ko Lay	Ministro del gabinetto del Primo ministro		Khin Khin	San Min, Than Han, Khin Thida (marito: Zaw Htun Oo 2° segretario, figlio dell'ex secondo segretario Ten. Gen Tin Oo)	
U Aung San	Ministro delle cooperative				
U Win Sein	Ex Ministro della cultura	10.10.1940	Kyaukkyi		

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
U Khin Maung Thein	Ministro delle finanze e del reddito		Su Su Thein	Daywar Thein (25/12/1960) Thawdar Thein (6/3/1958) Maung Maung Thein (23/10/1963) Khin Yadana Thein (6/5/1968) Marlar Thein (25/2/1965) Hmwe Thida Thien (28/7/1966)	
Magg. Gen. Ket Sein	Ministro della sanità		Yin Yin Myint		
U Saw Tun	Ministro dell'immigrazione e della popolazione				
Col. Thaik Tun	Viceministro delle foreste		Nwe Nwe Kyi	Myo Win Thaik Khin Sandar Tun Khin Nge Nge Tun Khin Ei Shwe Zin Tun	
Brig. Gen. D O Abel	Ministro del gabinetto del presidente dell'SPDC		Khin Thein Mu		
U Pan Aung	Ministro del gabinetto del Primo Ministro		Nyunt Nyunt Lwin		
Ten. Gen. Tin Ngwe	Ministro delle cooperative		Khin Hla		
Ten. Gen. Min Thein	Ministro del gabinetto del presidente dell'SPDC		Khin Than Myint		
U Aung Khin	Ministro degli affari religiosi		Yin Yin Nyunt		
U Hset Maung	Viceministro del gabinetto del presidente dell'SPDC		May Khin Kyi	Set Aung	
U Tin Tun	Viceministro dell'energia				

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Brig. Gen. Than Tun	Viceministro delle finanze e del reddito				
U Soe Nyunt	Vice ministro della cultura				
U Kyaw Tin	Viceministro per lo sviluppo delle zone di confine e le razze nazionali				
U Hlaing Win	Viceministro della previdenza sociale				
U Aung Phone	Ministro delle foreste	20.11.1939	Khin Sitt Aye (14.9.1943)	Sitt Thwe Aung (10.7.1977) moglie- Thin Zar Tun, Sitt Thaing Aung (13.11.1971)	

ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Ten. Col. (a riposo) Khin Maung Latt	Direttore generale Direzione settore alberghiero e turismo		Win Kyi	Tun Mit Latt (06.02.1969)	Nyan Min Latt (29.4.1997), Shane Min Latt (10.5.2000)
Cap. (a riposo) Htay Aung	Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar				

ALTI UFFICIALI DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Contrammiraglio Soe Thein	Comandante in capo (Marina)		Khin Aye Kyi		
Ten. Gen. Myat Hein	Comandante in capo (Aeronautica)		Htwe Htwe Nyunt		
Cap. Nyan Tun	Capo di stato maggiore (Marina)				
Brig. Gen. Hla Shwe	Vice aiutante generale				
Col. Khin Soe	Vice aiutante generale				

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Magg. Gen. Soe Maung	Giudice, avvocato generale				
Brig. Gen. Thein Htaik	Ispettorato generale				
Magg. Gen. Saw Hla	Capo della polizia militare				
Col. Sein Lin	Direttore del materiale militare				
Brig. Gen. Kyi Win	Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati				
Brig. Gen. Than Sein	Capo dei servizi ospedalieri della difesa		Rosy Mya Than		
Brig. Gen. Win Hlaing	Direttore delle acquisizioni				
Magg. Gen. Khin Aung Myint	Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica				
Magg. Gen. Moe Hein	Comandante, Accademia della difesa nazionale				
Brig. Gen. Than Maung	Direttore della milizia popolare e forze di confine				
Brig. Gen. Aung Myint	Direttore dei segnali				
Brig. Gen. Than Htay	Direttore dei rifornimenti e trasporti				
Brig. Gen. Khin Maung Tint	Direttore dell'officina carte valori				
Magg. Gen. Hsan Hsint	Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare	1951	Khin Ma Lay	Okkar San Sint	
Magg. Gen. Win Myint	Vice comandante, addestramento militare				
Magg. Gen. Aung Kyi	Vice comandante, addestramento militare		Thet Thet Swe		
Brig. Gen. Nyan Win	Vice comandante addestramento militare				

MEMBRI DELL'UFFICIO DEL CAPO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE MILITARE (OCMI)

<i>Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
Magg. Gen. Kyaw Win	Vice capo dei servizi di informazione militare				
Brig. Gen. Myint Aung Zaw	Amministrazione				
Brig. Gen. Hla Aung	Addestramento				
Brig. Gen. Thein Swe	Relazioni internazionali			Sonny Myat Swe (moglie Yamin Htin Aung)	
Brig. Gen. Kyaw Han	Scienza e tecnologia				
Brig. Gen. Than Tun	Politica e attività controinformativa				
Col. Hla Min	Aggiunto				
Col. Tin Hla	Aggiunto				
Brig. Gen. Myint Zaw	Sicurezza delle frontiere e intelligence				
Brig. Gen. Kyaw Thein	Gruppi sulle etnie nazionali e il cessate il fuoco. Soppressione della droga. Intelligence navale e aerea				
Col. San Pwint	Capo dipartimento Aggiunto				

UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA

<i>Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
Col. Ba Myint	Direttore generale dell'Amm.ne penitenziaria (Ministero delle affari interni)				

ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÀ (USDA)

<i>Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
Brig. Gen. Aung Thein Lin	Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (YCDC) (Segretario)		Khin San Nwe	Thidar Myo	

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Col. Maung Par	Vice sindaco dell'YCDC (Membro CEC)		Khin Nyunt Myaing	Naing Win Par	

PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
U Khin Shwe	Zaykabar Co.	21.01.1952	San San Kywe	Zay Zin Latt 24.03.1981 Coniuge — Ma Toe Naing Mar Zay Thiha 01.01.1977	
U Aung Ko Win alias (Saya Kyaung)	Kanbawza Bank		Nan Than Htwe		
U Aik Tun	Asia Wealth Bank e Olympic Co.	21.10.1948	Than Win 03.12.1948	Sandar Htun 23.08.1974 Aung Zaw Naing 01.09.1973 Mi Mi Khing 17.06.1976	
U Tun Myint Naing alias (Steven Law)	Asia World Co.		Ng Seng		
U Htay Myint	Yuzana Co.	06.02.1955	Aye Aye Maw 17.11.1957	Eve Eve Htay Myint 12.06.1977	
U Tayza	Htoo Trading Co.	18.07.1964	Thidar Zaw (24.02.1964)	Pye Phyo Tay Za 29.01.1987 Htoo Htet Tay Za 24.01.1993 Htoo Htwe Tay Za 14.09.1996	
U Kyaw Win	Shwe Thanlwin Trading Co.				
U Win Aung	Dagon International	30.09.1953	Moe Moe Mya 28.08.1958, Yangon	(F) Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung 22.02.1981 Thurane Aung alias Christopher Aung 23.07.1982 (F) Ei Hnin Khin alias Christina Aung 18.12.1983	

IMPRESE ECONOMICHE STATALI

<i>Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
Col. Myint Aung	MD Myawaddy Trading Company				
Col. Myo Myint	MD Bandoola Tran- sportation Co.				
Col. (a riposo) Thant Zin	MD Myanmar Land and Development				
Magg. Hla Kyaw	Director Myawaddy Advertising Enter- prises				
Col. Aung Sun	Md Hsinmin Cement Plant Construction Project				
Col Ye Htut	Myanmar Economic Corporation				

REGOLAMENTO (CE) N. 799/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 aprile 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 aprile 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	105,1
	204	60,6
	212	120,5
	999	95,4
0707 00 05	052	129,4
	096	84,2
	999	106,8
0709 90 70	052	97,5
	204	70,6
	999	84,1
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	45,5
	204	40,3
	212	102,8
	220	40,4
	400	44,8
	600	30,7
	624	68,4
	999	53,3
0805 50 10	400	48,2
	999	48,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,8
	400	137,0
	404	72,0
	508	60,7
	512	73,8
	524	67,5
	528	74,7
	720	96,9
	804	106,5
	999	86,4
0808 20 50	388	85,6
	512	69,0
	524	83,4
	528	73,2
	720	39,9
	804	119,3
	999	78,4

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 800/2004 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2004

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di riso dei raccolti 1996, 1997 e 1998 detenuto dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione ⁽²⁾ prevede segnatamente che la vendita del risone detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Grecia dispone tuttora di scorte d'intervento di risone dei raccolti 1996, 1997 e 1998 la cui qualità rischia di deteriorarsi in caso di magazzinaggio prolungato.
- (3) Nella situazione attuale della produzione e tenuto conto delle concessioni per l'importazione di riso accordate nell'ambito degli accordi internazionali e delle restrizioni alle esportazioni sovvenzionate, lo smaltimento di tale riso sui mercati tradizionali all'interno della Comunità provocherebbe il conferimento all'intervento di un quantitativo equivalente, cosa che deve essere evitata.
- (4) Il riso in causa può essere smaltito, a determinate condizioni, previa trasformazione in rotture di riso o in prodotti da esse derivati oppure previa trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale.
- (5) Al fine di assicurare che tali trasformazioni siano effettuate nelle forme suddette, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.
- (6) Gli impegni che gli offerenti si assumono vanno considerati esigenze principali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽³⁾.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento. È inoltre opportuno prevedere procedure per la tracciabilità dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
- (8) Per garantire una gestione rigorosa dei quantitativi aggiudicati, è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo, consentendo al tempo stesso agli operatori di fissare un quantitativo minimo aggiudicato al di sotto del quale l'offerta va considerata come non presentata.
- (9) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento greco alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.
- (10) Pur garantendo l'anonimato, occorre identificare i diversi offerenti con numeri, per sapere chi ha presentato più offerte e a che livelli.
- (11) A fini di controllo, occorre prevedere la tracciabilità delle offerte identificandole mediante un numero di riferimento, garantendo allo stesso tempo l'anonimato.
- (12) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per posta elettronica.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento greco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, dei quantitativi di riso precedentemente comunicati alla Commissione in applicazione del regolamento (CE) n. 75/91, dei raccolti 1996, 1997 e 1998 da esso detenuti, indicati nell'allegato I del presente regolamento, ai fini della trasformazione in rotture di riso ai sensi dell'allegato A, punto 3 del regolamento (CE) n. 3072/95 o in prodotti derivati, oppure ai fini della trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 (GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

Articolo 2

1. La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Tuttavia, in deroga all'articolo 5 di detto regolamento:

- a) le offerte sono formulate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali o del riso.

2. Gli offerenti si assumono i seguenti impegni:

a) per la trasformazione sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati:

i) procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato II;

ii) utilizzare i prodotti aggiudicati esclusivamente sotto forma di rotture di riso o di prodotti derivati, allo stato naturale, oppure mediante incorporazione delle rotture di riso o dei prodotti derivati in un altro prodotto, oppure mediante trasformazione di dette rotture e prodotti derivati, entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari da parte dell'organismo d'intervento, che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali;

iii) in caso di rivendita, far sottoscrivere tale impegno all'acquirente;

b) per la trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nel settore dell'alimentazione animale,

i) se l'offerente è un produttore di mangimi:

— procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato III o all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti;

— salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma;

ii) se l'offerente è un risificio:

— procedere entro il termine di tre mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma, e sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti previsti all'allegato IV, intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti;

— salvo casi di forza maggiore o istruzioni particolari dell'organismo d'intervento che autorizzino una modifica dei termini per circostanze eccezionali, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro il termine di quattro mesi dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma;

c) farsi carico dei costi di trasformazione dei prodotti e dei relativi trattamenti;

d) tenere una contabilità «di magazzino» che consenta di verificare il rispetto degli impegni da essi assunti.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento greco pubblica un bando di gara almeno otto giorni prima che scada il primo termine di presentazione delle offerte.

Il bando, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima di essere pubblicato.

2. Il bando di gara reca:

a) le clausole e le condizioni di vendita complementari e compatibili con le disposizioni del presente regolamento;

b) il luogo di ammasso, nonché il nome e l'indirizzo dell'immagazzinatore;

c) le principali caratteristiche fisiche e tecniche delle diverse partite constatate al momento dell'acquisto da parte dell'organismo d'intervento o in occasione dei controlli eseguiti successivamente;

d) il numero di ciascuna partita;

e) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili del controllo dell'operazione.

3. L'organismo d'intervento greco adotta tutte le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di valutare, prima della presentazione delle offerte, la qualità del riso posto in vendita.

Articolo 4

1. Le offerte indicano se esse si riferiscono alla trasformazione in rotture di riso o in prodotti derivati oppure alla trasformazione in una forma idonea per l'alimentazione animale.

Esse sono valide unicamente se corredate:

- a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;
- b) della prova che l'offerente è un produttore di mangimi o un risificio;
- c) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del risone applicabile il giorno dell'offerta e maggiorato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di aggiudicazione.

2. Le offerte presentate non possono essere modificate né ritirate.

3. Eventualmente, nel caso in cui la Commissione stabilisca un coefficiente di attribuzione dei quantitativi conformemente all'articolo 7, secondo comma, le offerte indicano un quantitativo minimo sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato è inferiore, l'offerta è considerata come non presentata.

Articolo 5

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale inizia a decorrere dal 19 maggio 2004 e scade il 25 maggio 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade i martedì successivi alle ore 12 (ora di Bruxelles): 8 giugno 2004 e 22 giugno 2004. Il termine di presentazione delle offerte inizia a decorrere il mercoledì che precede la data di scadenza del termine in questione.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale inizia a decorrere il 30 giugno 2004 e scade il 6 luglio 2004 alle ore 12 (ora di Bruxelles).

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento greco:

OPEKEPE

Acharnon Street 241

EL-10466 Atene

Telefono: (30-10) 212 47 87 e 212 47 89

Fax: (30-10) 862 93 73

Articolo 6

1. Entro le ore 9 (ora di Bruxelles) del giovedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento greco comunica alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V, suddivise per tipo di trasformazione.

2. Per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale l'organismo d'intervento greco procederà a numerare i singoli offerenti, a partire dal numero 1.

Per garantire l'anonimato, la numerazione è effettuata in modo aleatorio e distinto per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.

I numeri di riferimento di ciascuna offerta sono attribuiti dall'organismo d'intervento greco in modo da garantire l'anonimato degli offerenti. Per l'insieme della gara permanente, ogni offerta è identificata da un proprio numero di riferimento.

3. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata per posta elettronica all'indirizzo figurante nell'allegato V mediante il modulo fornito a tal fine dalla Commissione all'organismo d'intervento greco.

La comunicazione deve essere effettuata anche qualora non sia stata presentata alcuna offerta. In tal caso la comunicazione indica che non sono pervenute offerte entro il termine fissato.

4. L'organismo d'intervento greco comunica inoltre alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V in merito alle offerte non ammesse, indicando i motivi del rifiuto.

Articolo 7

Per ciascun tipo di trasformazione la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dar seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte si riferiscano alla stessa partita e ad un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo minimo di vendita può essere fissato separatamente per ciascuna partita.

Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, la fissazione del prezzo può essere accompagnata dalla fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Articolo 8

L'organismo d'intervento informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della gara.

Nei tre giorni lavorativi che seguono l'informazione di cui al primo comma, esso trasmette altresì agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione, mediante lettera raccomandata o telecomunicazione scritta.

Articolo 9

L'aggiudicatario effettua il pagamento prima del ritiro del riso, entro un mese dalla data della dichiarazione di aggiudicazione di cui all'articolo 8, secondo comma. I rischi e le spese di magazzinaggio per il riso non ritirato entro il termine di pagamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Dopo la scadenza del termine suddetto, il riso aggiudicato e non ritirato si considera uscito dall'ammasso a tutti gli effetti.

Se l'aggiudicatario non effettua il pagamento entro il termine di cui al primo comma, l'organismo d'intervento risolve il contratto, se del caso per i quantitativi non pagati.

Articolo 10

1. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), è svincolata

- a) integralmente in relazione ai quantitativi per i quali:
- i) l'offerta non è stata presa in considerazione;
 - ii) l'offerta è considerata come non presentata conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;
 - iii) il pagamento del prezzo di vendita è stato effettuato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c);
- b) proporzionalmente al quantitativo non attribuito in caso di fissazione di un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti conformemente all'articolo 7, secondo comma.

2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è svincolata, proporzionalmente ai quantitativi utilizzati, soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare la trasformazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, la cauzione è svincolata integralmente:

- a) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato II e la prova dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii);
- b) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato III e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % delle piccole rotture o dei frammenti ottenuti;
- c) se viene fornita la prova del trattamento previsto nell'allegato IV e viene incorporato nei mangimi composti almeno il 95 % del riso lavorato.

3. La prova dell'incorporazione del riso nei mangimi di cui al presente regolamento è fornita in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92.

Articolo 11

L'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 12

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 reca:

a) in caso di trasformazione in uno Stato membro diverso dalla Grecia, alle condizioni previste all'allegato II, una o più delle seguenti diciture completate dal riferimento all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii):

— Destinos a la transformación prevista en el anexo II del Reglamento (CE) nº 800/2004 y a la utilización de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 de dicho Reglamento.

— Til forarbejdning som fastsat i bilag II til forordning (EF) nr. 800/2004 og til anvendelse ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i nævnte forordning.

— Zur Verarbeitung gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 800/2004 und zur Verwendung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung bestimmt.

— Προορίζονται για τη μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2004 και για χρήση σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού.

— Intended for processing as provided for in Annex II to Regulation (EC) No 800/2004 and use in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation.

— Destinés à la transformation prévue à l'annexe II du règlement (CE) nº 800/2004 et à l'utilisation conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii) dudit règlement.

— Destinati alla trasformazione prevista all'allegato II del regolamento (CE) n. 800/2004 e all'utilizzazione conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii) del suddetto regolamento.

- Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage II bij Verordening (EG) nr. 800/2004 en om te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenis.
 - Para a transformação prevista no anexo II do Regulamento (CE) n.º 800/2004 e para utilização em conformidade com o compromisso previsto no n.º 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.º do referido regulamento.
 - Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 800/2004 liitteessä II tarkoitettuun jalostukseen ja kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaiseen käyttöön.
 - Avsedda för bearbetning i enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 800/2004 och för användning i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii.
- b) in caso di utilizzazione sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati in uno Stato membro diverso da quello di trasformazione, previa trasformazione alle condizioni previste all'allegato II, una o più delle seguenti diciture:
- Arroz transformado en partidos de arroz o productos derivados de conformidad con las disposiciones del anexo II del Reglamento (CE) n.º 800/2004, destinado a ser utilizado exclusivamente en forma de partidos de arroz o productos derivados, de conformidad con el compromiso previsto en los incisos ii) y iii) de la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del mismo Reglamento.
 - Ris forarbejdet til brudris eller afledte produkter efter bestemmelserne i bilag II i forordning (EF) nr. 800/2004, udelukkende bestemt til anvendelse i form af brudris eller afledte produkter ifølge forpligtelsen i artikel 2, stk. 2, litra a), nr. ii) og iii), i samme forordning.
 - Gemäß Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 800/2004 zu Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis verarbeiteter Reis, nach der Verpflichtung gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffern ii) und iii) der genannten Verordnung ausschließlich zur Verwendung in Form von Bruchreis oder Nebenerzeugnissen von Bruchreis bestimmt;
 - Ρύζι που έχει μεταποιηθεί σε θραύσματα ή παράγωγα προϊόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2004 και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με τη μορφή θραυσμάτων ή παράγωγων προϊόντων σύμφωνα με τη δέσμευση που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημεία ii) και iii) του ίδιου κανονισμού.
 - Rice processed into broken rice or derived products in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 800/2004 for use solely in the form of broken rice or derived products in accordance with the undertaking provided for in Article 2(2)(a)(ii) and (iii) of that Regulation.
- Riz transformé en brisures ou produits dérivés conformément aux dispositions de l'annexe II du règlement (CE) n.º 800/2004, destiné à être utilisé exclusivement sous forme de brisures ou produits dérivés, conformément à l'engagement prévu à l'article 2, paragraphe 2, points a) ii) et iii) du même règlement.
 - Riso trasformato in rotture di riso o prodotti derivati conformemente alle disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 800/2004, destinato ad essere utilizzato esclusivamente sotto forma di rotture di riso o prodotti derivati, conformemente all'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punti ii) e iii) del suddetto regolamento.
 - Overeenkomstig bijlage II van Verordening (EG) nr. 800/2004 tot breukrijst of van breukrijst afgeleide producten verwerkte rijst, bestemd om uitsluitend als breukrijst of van breukrijst afgeleide producten te worden gebruikt met inachtneming van de in artikel 2, lid 2, onder a), ii) en iii), van die verordening vastgestelde verbintenis
 - Arroz transformado em trincas ou produtos derivados de acordo com as disposições do anexo II do Regulamento (CE) n.º 800/2004, destinado exclusivamente a utilização sob a forma de trincas ou de produtos derivados, em conformidade com o compromisso previsto no n.º 2, subalíneas ii) e iii) da alínea a), do artigo 2.º desse mesmo regulamento.
 - Asetuksen (EY) N:o 800/2004 liitteen II säännösten mukaisesti rikkoutuneiksi riisinjyviksi tai niistä johdetuiksi tuotteiksi jalostettu riisi, joka on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan rikkoutuneina riisinjyvinä tai niistä johdettuina tuotteina saman asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdassa säädetyn sitoumuksen mukaisesti
 - Ris bearbetat till brutet ris eller härledda produkter i enlighet med bestämmelserna i bilaga II till förordning (EG) nr 800/2004 och avsett att uteslutande användas i form av brutet ris eller härledda produkter därav i enlighet med det åtagande som föreskrivs i samma förordning i artikel 2.2 a ii och iii.
- c) in caso di trasformazione in uno Stato membro diverso dalla Grecia, alle condizioni previste all'allegato III o IV del presente regolamento, una o più delle seguenti diciture, completate dal numero dell'allegato del presente regolamento corrispondente ai trattamenti richiesti:
- Destinados a la transformación prevista en el anexo ... del Reglamento (CE) n.º 800/2004
 - Til forarbejdning som fastsat i bilag ... til forordning (EF) nr. 800/2004
 - Zur Verarbeitung gemäß Anhang ... der Verordnung (EG) Nr. 800/2004 bestimmt
 - Προορίζονται για μεταποίηση που προβλέπεται στο παράρτημα ... του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2004

- For processing provided for in Annex ... to Regulation (EC) No 800/2004
- Destinés à la transformation prévue à l'annexe ... du règlement (CE) n° 800/2004
- Destinati alla trasformazione prevista all'allegato ... del regolamento (CE) n. 800/2004
- Bestemd om te worden verwerkt overeenkomstig bijlage ... van Verordening (EG) nr. 800/2004
- Para a transformação prevista no anexo ... do Regulamento (CE) n.º 800/2004
- Tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 800/2004 liitteessä ... tarkoitettuun jalostukseen
- För bearbetning enligt bilaga ... till förordning (EG) nr 800/2004

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Luogo di ammasso (indirizzo)	Luogo di ammasso (codice identificativo) (*)	Quantitativi disponibili
Mili Giannitson A.B.E.E., Giannitsa	EL 1465	1 615,102
Mili Giannitson A.B.E.E., Giannitsa	EL 1465	1 574,521
Mili Giannitson A.B.E.E., Giannitsa	EL 1465	1 623,218
Mili Giannitson A.B.E.E., Giannitsa	EL 1465	810,216
Mili Giannitson A.B.E.E., Giannitsa	EL 1465	1 094,483
Alexandros A.B.E.X.E., Giannitsa	EL 117552	1 046,663
Nutria A.E., Zona industriale di Volos	EL 47201	2 049,000
Nutria A.E., Zona industriale di Volos	EL 47201	2 068,360
Nutria A.E., Zona industriale di Volos	EL 47201	2 050,910
Nutria A.E., Zona industriale di Volos	EL 47201	2 073,740
Nutria A.E., Zona industriale di Volos	EL 47201	2 094,160
Nutria A.E., Zona industriale di Volos	EL 47201	2 056,340
Nutria A.E., Zona industriale di Volos	EL 47201	2 068,650
Totale		22 225,363

(*) il codice identificativo nazionale è preceduto dal codice ISO della Grecia

ALLEGATO II

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i)

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

1. Il risone aggiudicato deve essere macinato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.
2. Tutto il riso lavorato ottenuto deve essere spezzato in modo da ottenere almeno il 95 % di rotture di riso ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95. Esso può essere anche direttamente trasformato in prodotti derivati dalle rotture di riso.

*ALLEGATO III***Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino**

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

1. Il risone aggiudicato deve essere reso semigreggio e spezzato in modo da ottenere almeno il 77 %, espresso in peso di risone, di piccole rotture o di frammenti di riso semigreggio quali definiti al punto C dell'allegato al regolamento (CE) n. 3073/95.
2. Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione (ad esclusione della lolla) deve essere aggiunto come tracciante il colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» che ne consentirà l'identificazione.

*ALLEGATO IV***Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), primo trattino e lettera b), punto ii), primo trattino**

1. Il risone aggiudicato deve essere lavorato in modo da ottenere la resa globale di lavorazione e la resa in grani interi precedentemente determinate dal laboratorio di analisi su un campione prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato, con una tolleranza dell'1 % in eccesso o in difetto applicabile alla resa globale di lavorazione e alla resa in grani interi.
 2. Al prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere aggiunto come tracciante il colorante «blu patentato V E131» o «verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142» che ne consentirà l'identificazione.
-

ALLEGATO V

Informazioni di cui all'articolo 6

1	2	3	4	5	6	7	8
Tipo di trasformazione	Numero dell'offerente	Prezzo d'offerta (EUR/t)	Quantitativo (t)	Quantitativo minimo (t)	Luogo di ammasso	Numero della partita	Numero di riferimento
(A) rotture di riso o prodotti derivati							
(B) forma idonea all'utilizzazione nell'alimentazione animale							

Indirizzo elettronico per l'invio delle informazioni a norma dell'articolo 6:

AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT

Note esplicative

- Colonna 1: Tipo di trasformazione: (A): trasformazione in rotture di riso ai sensi dell'allegato A del regolamento (CE) n. 3072/95 o in prodotti derivati oppure (B): trasformazione in una forma idonea all'utilizzazione nelle preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (codice NC 2309).
- Colonna 2: gli offerenti sono numerati singolarmente a partire dal numero 1. Per garantire l'anonimato, la numerazione avviene in modo aleatorio e distinto per ciascun tipo di trasformazione e per ciascuna gara parziale.
- Colonna 3: prezzo d'acquisto offerto, espresso in EUR/t.
- Colonna 4: quantitativo offerto, espresso in tonnellate.
- Colonna 5: quantitativo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sulla cui base, se il quantitativo aggiudicato dalla Commissione è inferiore, l'offerta è considerata come non presentata.
- Colonna 6: luogo di ammasso, identificato secondo il "codice identificativo" indicato nell'allegato I.
- Colonna 7: numero della partita nel luogo di ammasso indicato nella colonna 6.
- Colonna 8: numero di riferimento dell'offerta, specifico di ciascuna offerta per l'insieme della gara permanente.

REGOLAMENTO (CE) N. 801/2004 DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2004****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20 bis,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.
- (2) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00,

nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

- (3) In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i mesi di maggio e giugno 2004 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

DIRETTIVA 2004/62/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2004

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva mepanipyrim

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 24 ottobre 1997 l'Italia ha ricevuto dalla Kumiai Chemical Industry Co. Ltd la domanda di iscrizione della sostanza attiva mepanipyrim (precedentemente nominato: KIF 3535) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 98/676/CE della Commissione ⁽²⁾ è stato confermato che il fascicolo era completo, nel senso che poteva essere considerato soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.
- (2) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato alla Commissione il 12 luglio 2000 un progetto di relazione di valutazione della sostanza.
- (3) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 30 marzo 2004 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente il mepanipyrim.
- (4) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al gruppo scientifico sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui. La relazione del gruppo è stata adottata ufficialmente il 23 ottobre 2003 ⁽³⁾.

È stato chiesto al gruppo scientifico di pronunciarsi sui tumori del fegato constatati nei ratti e nei topi esposti al mepanipyrim e di formulare un parere sull'ipotesi di un'eventuale soglia di formazione di tumori.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

⁽²⁾ GU L 317 del 26.11.1998, pag. 47.

⁽³⁾ Parere del Gruppo scientifico sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui emesso su richiesta della Commissione europea in merito alla valutazione del mepanipyrim nell'ambito della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, The EFSA Journal (2003) 4, 1-14.

Nel suo parere il gruppo scientifico ha concluso che il modo in cui il mepanipyrim provoca tumori nei ratti e nei topi è attualmente sconosciuto, ma che esiste comunque una soglia al di sotto della quale non si dovrebbero sviluppare tumori e che si può pertanto fissare un livello di esposizione senza pericolo per l'uomo.

Le raccomandazioni del gruppo scientifico sono state prese in considerazione nel successivo riesame e nell'elaborazione della presente direttiva e del rapporto di riesame. La valutazione in sede di comitato permanente ha permesso di concludere che l'esposizione umana non risulta inaccettabile nelle condizioni di impiego proposte.

- (5) Sulla scorta delle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in causa soddisfino in generale ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il mepanipyrim nell'allegato I di tale direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.
- (6) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti mepanipyrim e, in particolare, per riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare tali autorizzazioni in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.
- (7) È pertanto opportuno modificare in conformità la direttiva 91/414/CEE.
- (8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente mepanipyrim allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti tale sostanza attiva di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione in conformità della direttiva 91/414/CEE entro il 31 marzo 2005.

2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente mepanipyrim, come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/

CEE entro il 30 settembre 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di prodotti contenenti mepanipyrim come unica sostanza attiva, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2006; oppure
- b) nel caso di prodotti contenenti mepanipyrim come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2006 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca in parola rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1° ottobre 2004.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I è aggiunto, al fondo della tabella, il testo seguente

N.	Nome comune, Numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«91	Mepanipyrim N. CAS 110235-47-7 N. CIPAC 611	N-(4-metil-6-prop-1-inilpirimidin-2-il)anilina	960 g/kg	1° ottobre 2004	30 settembre 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del mepanipyrim, in particolare le appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.»

DIRETTIVA 2004/63/CE DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 2004****che modifica la direttiva 2003/79/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/79/CE della Commissione ⁽²⁾ modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione del *Coniothyrium minitans* tra le sostanze attive previste nell'allegato I di detta direttiva.
- (2) Dopo l'iscrizione di una nuova sostanza attiva, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni provvisorie in corso di validità e, entro la scadenza di detto periodo, per trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo, modificarle o revocarle, conformemente al disposto della direttiva 91/414/CEE.
- (3) I termini di attuazione previsti nella direttiva 2003/79/CE non corrispondono a quelli stabiliti per altre nuove sostanze attive. Per garantire un approccio uniforme che valga per tutte le sostanze nella fase di riesame in corso, è necessario evitare discrepanze di rilievo tra i termini di attuazione per le diverse nuove sostanze attive.
- (4) Occorre pertanto modificare in conformità la direttiva 2003/79/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 3 della direttiva 2003/79/CE è così modificato:

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente *Coniothyrium minitans* come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della diret-

tiva 91/414/CEE alla data del 31 dicembre 2004, forma oggetto di riesame, da parte degli Stati membri, alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, detti Stati stabiliscono se il prodotto soddisfa o meno le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente *Coniothyrium minitans* come unica sostanza attiva, modificano o revocano ove necessario l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente *Coniothyrium minitans* come una di più sostanze attive, modificano o revocano ove necessario l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005 ovvero entro il termine stabilito per tale modifica o revoca rispettivamente nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a seconda di quale di queste date sia posteriore.»

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

⁽²⁾ GU L 205 del 14.8.2003, pag. 16.

DIRETTIVA 2004/64/CE DELLA COMMISSIONE**del 26 aprile 2004****che modifica la direttiva 2003/84/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/84/CE della Commissione ⁽²⁾ modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione all'allegato I delle sostanze attive flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazato e siltiofam.
- (2) Dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nuova, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni provvisorie in corso di validità nonché, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare le stesse in autorizzazioni a pieno titolo, per modificarle o per revocarle, conformemente alla direttiva 91/414/CEE.
- (3) I termini di attuazione di cui alla direttiva 2003/84/CE non corrispondono a quelli previsti per altre nuove sostanze attive. Onde garantire un approccio armonizzato che valga per tutte le sostanze nella fase di riesame attualmente in corso, occorre evitare discrepanze di rilievo tra i termini di attuazione per le diverse nuove sostanze attive.
- (4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/84/CE di conseguenza.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 3 della direttiva 2003/84/CE è modificato come segue:

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come unica sostanza

attiva o in combinazione con le sostanze attive che, al 31 dicembre 2003, risultano già iscritte all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di prodotti contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005; oppure
- b) nel caso di prodotti contenenti flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fostiazate o siltiofam come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 giugno 2005 ovvero entro il termine, qualora più esteso, per la modifica o la revoca in parola previsto rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.»

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

⁽²⁾ GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20.

DIRETTIVA 2004/65/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2004

che modifica la direttiva 2003/68/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/68/CE della Commissione ⁽²⁾ modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione all'allegato I delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone e isoxaflutolo.
- (2) Dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nuova, gli Stati membri devono poter disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza e, in particolare, per riesaminare le autorizzazioni provvisorie in corso di validità nonché, entro la scadenza di detto periodo, per trasformare le stesse in autorizzazioni a pieno titolo, per modificarle o per revocarle, conformemente alla direttiva 91/414/CEE.
- (3) I termini di attuazione di cui alla direttiva 2003/68/CE non corrispondono a quelli previsti per altre nuove sostanze attive. Onde garantire un approccio armonizzato che valga per tutte le sostanze nella fase di riesame attualmente in corso, occorre evitare discrepanze di rilievo tra i termini di attuazione per le diverse nuove sostanze attive.
- (4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/68/CE di conseguenza.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 3 della direttiva 2003/68/CE è modificato come segue:

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone o isoxaflutolo come unica sostanza attiva o in

combinazione con le sostanze attive che, al 30 settembre 2003, risultano già iscritte all'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi enunciati nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti dell'allegato III della stessa direttiva. In base a tale riesame, gli Stati membri stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) e e) della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di prodotti contenenti trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone o isoxaflutolo come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2005; oppure
- b) nel caso di prodotti contenenti trifloxystrobin, carfentrazione etile, mesotrione, fenamidone o isoxaflutolo come sostanza attiva in combinazione con altre, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 marzo 2005 ovvero entro il termine, qualora più esteso, per la modifica o la revoca in parola previsto rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.»

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/30/CE della Commissione (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50).

⁽²⁾ GU L 177 del 16.7.2003, pag. 12.

DIRETTIVA 2004/69/CE DELLA COMMISSIONE**del 27 aprile 2004****che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la definizione di «banche multilaterali di sviluppo»****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 60, paragrafo 1, quinto trattino,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 19, della direttiva 2000/12/CE definisce le «banche multilaterali di sviluppo» enumerando gli enti creditizi che rientrano in tale definizione.
- (2) Con lettera del novembre 2002, l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA) ha chiesto di essere inclusa nell'elenco che figura al citato articolo 1, paragrafo 19, della direttiva 2000/12/CE.
- (3) MIGA è membro del Gruppo della Banca mondiale. Fornisce, ad investitori privati, garanzie contro i rischi non commerciali, ed in particolare il rischio di perdite, definito secondo criteri ben definiti, derivanti da inconvertibilità e non trasferibilità della valuta locale, espropriazione, eventi bellici e disordini civili, inadempienza contrattuale da parte di un'entità governativa. La finalità di MIGA consiste nella promozione della crescita economica dei paesi in via di sviluppo che sono suoi membri, incoraggiando la costituzione, l'espansione e la modernizzazione di imprese del settore privato — in particolare, piccole e medie imprese —, in modo complementare alle attività condotte dagli altri membri del Gruppo della Banca mondiale.
- (4) MIGA presenta un profilo del rischio equivalente a quello delle banche multilaterali di sviluppo enumerate all'articolo 1, paragrafo 19, della direttiva 2000/12/CE e può pertanto essere inclusa nell'elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 19 e, di conseguenza, beneficiare della ponderazione preferenziale dei rischi di cui all'articolo 43 della direttiva 2000/12/CE.
- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato incaricato di assistere la Commissione in applicazione della procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 2 della direttiva 2000/12/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 19) della direttiva 2000/12/CE è sostituito dal paragrafo seguente:

«19. “banche multilaterali di sviluppo”: la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la “Nordic Investment Bank” e la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti, la Società interamericana di investimento e l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/87/CE (GU L 35 dell'11.2.2002, pag. 1).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2003

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di C. Conradty Nürnberg GmbH, Hoffmann & Co. Elektrokohle AG, Le Carbone Lorraine S.A., Morgan Crucible Company plc, Schunk GmbH and Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, congiuntamente e separatamente, e SGL Carbon AG

(Caso n. C.38.359 — Prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche) ⁽¹⁾

[notificata con il numero C(2003) 4457]

(Le versioni in lingua inglese, francese e tedesca sono le uniche facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/420/CE)

Il 3 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 81 del regolamento n. 17 ⁽²⁾, la Commissione nella pubblicazione indica alle parti interessate il contenuto essenziale della decisione, tenuto conto dell'interesse dell'impresa a che non vengano divulgati i propri segreti aziendali. La versione non riservata del testo integrale della decisione figura nelle lingue facenti fede del caso e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito internet della DG COMP http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

I. SINTESI DELL'INFRAZIONE

DESTINATARI E NATURA DELL'INFRAZIONE

1. I destinatari della presente decisione sono: C. Conradty Nürnberg GmbH (in prosieguo «Conradty»), Hoffmann & Co. Elektrokohle AG (in prosieguo «Hoffmann»), Le Carbone Lorraine S.A. (in prosieguo «Carbone Lorraine»), Morgan Crucible Company plc (in prosieguo «Morgan»), Schunk GmbH e Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, congiuntamente e distintamente (in prosieguo «Schunk») e SGL Carbon AG (in prosieguo «SGL»).
2. I destinatari hanno partecipato ad una infrazione unica e continuata dell'articolo 81, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo «il trattato CE» oppure «il trattato») e, dal 1° gennaio 1994, dell'articolo 53, paragrafo 1 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «accordo SEE») che copre l'intero territorio SEE, mediante la quale hanno:
 - concordato e occasionalmente aggiornato un metodo uniforme, ed estremamente dettagliato di calcolo dei prezzi ai clienti, comprendenti i principali tipi di prodotti di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche, diversi tipi di clienti e tutti i paesi SEE nei quali esisteva una domanda, al fine di giungere a prezzi calcolati in maniera identica o analoga per una vasta gamma di prodotti;

⁽¹⁾ Relazione finale del consigliere-auditore (GU C 102 del 28.4.2004).

⁽²⁾ GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento quale modificato dal regolamento (CE) n. 1216/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5).

- concordato regolari aumenti di prezzo percentuali per i principali tipi di prodotti elettrici e meccanici e in tutti i paesi SEE nei quali esisteva una domanda, per diversi tipi di clienti;
- concordato determinate maggiorazioni per i clienti, sconti per diversi tipi di consegna e condizioni di pagamento;
- concordato «account leadership» per determinati clienti importanti, concordato di congelare le quote di mercato nei confronti di detti clienti e regolarmente scambiato informazioni sulla situazione di prezzi e concordato prezzi specifici da offrire a detti clienti;
- concordato il divieto di pubblicità e di partecipazione a esposizioni a fini di vendita;
- concordato restrizioni di quantità, aumenti di prezzo o boicottaggi nei confronti di rivenditori che rappresentavano una potenziale concorrenza;
- concordato il taglio di prezzi nei confronti di concorrenti e
- operato un meccanismo altamente sofisticato per controllare e applicare i loro accordi.

DURATA DELL'INFRAZIONE

3. Le imprese hanno partecipato all'infrazione almeno durante i seguenti periodi:

- Conrady: dall'ottobre 1988 al dicembre 1999;
- Hoffmann: dal settembre 1994 all'ottobre 1999;
- Carbone Lorraine: dall'ottobre 1988 al giugno 1999;
- Morgan: dall'ottobre 1988 al dicembre 1999;
- Schunk: dall'ottobre 1988 al dicembre 1999;
- SGL: dall'ottobre 1988 al dicembre 1999.

IL MERCATO DEI PRODOTTI DI CARBONIO E GRAFITE PER APPLICAZIONI ELETTRICHE E MECCANICHE

4. I prodotti di carbonio per applicazioni meccaniche sono utilizzati principalmente per trasferire l'elettricità verso i motori elettrici. I prodotti più importanti di questo gruppo sono le spazzole di carbonio e i collettori di corrente. Le applicazioni riguardano i settori dell'automobile, prodotti di consumo, mercato industriale e della trazione (trasporti pubblici). Esempi di applicazioni nel settore automobilistico sono motorini di avviamento, alternatori, pompe per il combustibile, impianti di condizionamento dell'aria e vetri elettrici nelle macchine e nei camion. Nel campo dei prodotti di consumo le spazzole sono utilizzate in elettrodomestici quali i trapani, aspirapolveri, rasoi elettrici, frullatori, e molti altri elettrodomestici e beni di consumo durevoli. Le applicazioni industriali riguardano ad esempio le linee di assemblaggio e gli ascensori. Le spazzole per trazione sono utilizzate nel settore ferroviario e per altri mezzi di trasporto pubblici, principalmente nelle locomotive e nei motori elettrici ausiliari.

I prodotti in carbonio e grafite per applicazioni meccaniche possono resistere ad una frizione elevata, sono non reattivi, resistenti all'usura e se, contengono grafite, possono anche avere una funzione lubrificante. Sono utilizzati principalmente per contenere gas liquidi e per mantenere lubrificate le parti a bassa usura nei macchinari.

I prodotti di carbonio e grafite sono anche venduti in blocchi, il che esige un ulteriore trattamento.

5. La Commissione ha constatato che l'ambito geografico di tale comparto è a livello SEE anziché mondiale. Data la necessità di rifornire rapidamente, i clienti itinerari di trasporto lunghi non sono economici. Nel 1998, l'ultimo anno intero durante il quale tutti i membri hanno partecipato al cartello, esso copriva più del 90 % del mercato SEE per i prodotti in questione, con un valore totale stimato per quell'anno a 291 milioni di EUR, incluso il valore dell'uso intraaziendale.

FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO

6. Dall'ottobre 1988 al dicembre 1999 hanno avuto luogo più di 140 incontri di cartello. Il funzionamento del cartello è rimasto essenzialmente immutato durante l'intero periodo:
- I dirigenti di grado elevato per i prodotti a base di carbonio e grafite nelle società partecipanti si incontravano in periodiche riunioni al vertice a livello europeo. Le riunioni al vertice si svolgevano due volte all'anno.
 - Riunioni del comitato tecnico a livello europeo si svolgevano in linea di principio due volte all'anno, in primavera e in autunno, prima delle riunioni al vertice. Lo scopo principale delle riunioni del comitato tecnico era di concordare livelli dei prezzi e aumenti percentuali di prezzo per i diversi prodotti nei vari paesi. Inoltre tali riunioni erano utilizzate per concordare aspetti «di politica» delle strategie di vendita delle società tra cui l'armonizzazione (al rialzo) dei prezzi in tutta Europa, i livelli di prezzo da applicare ai clienti di grandi dimensioni, il trattamento da riservare ai concorrenti e le maggiorazioni da imporre per diversi presunti fini.
 - A livello locale si svolgevano riunioni ad hoc in Italia, Francia, Regno Unito, Benelux, Germania e Spagna (che copriva anche il mercato portoghese). Nel corso di tali riunioni si discutevano aumenti di prezzo nel paese interessato nonché la situazione dei singoli clienti locali.
 - Contatti regolari tra rappresentanti dei membri del cartello erano necessari per garantire che gli accordi conclusi nelle riunioni fossero rispettati nella prassi quotidiana da tutte le parti interessate. Rappresentanti dei vari membri mantenevano inoltre contatti regolari per coordinare offerte specifiche formulate a clienti di grandi dimensioni. Siffatti contatti avevano luogo su base settimanale e a volte giornaliera per telefono, fax, o, occasionalmente, riunioni.

II. AMMENDE

IMPORTO DI BASE

7. La Commissione ritiene che le imprese in questione abbiano commesso un'infrazione molto grave. La natura dell'infrazione e il suo ambito geografico sono tali da definire l'infrazione come molto grave, a prescindere dal fatto che si possa o meno quantificare l'impatto dell'infrazione sul mercato.

Trattamento differenziato

8. Nell'ambito della categoria delle infrazioni molto gravi, la gamma delle probabili ammende consente di applicare un trattamento differenziato alle imprese per tener conto dell'effettiva capacità delle imprese, cui è riconducibile l'infrazione, di causare un danno significativo alla concorrenza nonché stabilire l'ammenda ad un livello tale da garantire che abbia un effetto deterrente sufficiente. Carbone Lorraine e Morgan erano i principali venditori di prodotti a base di carbonio e grafite per applicazioni elettriche e meccaniche nel SEE nel 1998, l'ultimo anno di funzionamento del cartello, giacché detenevano quote di mercato superiori al 20 %. Di conseguenza devono essere posti nella prima categoria, seguiti da Schunk e SGL, le cui quote di mercato variavano dal 10 % al 20 %, nella seconda categoria. Infine segue la terza categoria in cui figurano Hoffmann e Conrady con quote di mercato inferiori al 10 %.

Durata

9. Le imprese interessate hanno partecipato all'infrazione almeno per i seguenti periodi:
- Carbone Lorraine: dall'ottobre 1988 al giugno 1999, per un periodo di 10 anni e 8 mesi, equivalente ad un aumento in percentuale dell'importo di base del 105 %;
 - Morgan: dall'ottobre 1988 al dicembre 1999, per un periodo di 11 anni e 2 mesi, equivalente ad un aumento in percentuale dell'importo di base del 110 %;

- Schunk: dall'ottobre 1988 al dicembre 1999, per un periodo di 11 anni e 2 mesi, corrispondente ad un aumento in percentuale dell'importo di base del 110 %;
- SGL: dall'ottobre 1988 al dicembre 1999, per un periodo di 11 anni e 2 mesi, corrispondente ad un aumento in percentuale dell'importo di base del 110 %;
- Hoffmann: dal settembre 1994 all'ottobre 1999, per un periodo di 5 anni e 1 mese, corrispondente ad un aumento in percentuale dell'importo di base del 50 %;
- Conradty: dall'ottobre 1988 al dicembre 1999, per un periodo di 11 anni e 2 mesi, corrispondente ad un aumento in percentuale dell'importo di base del 110 %.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

10. La Commissione ritiene che nella fattispecie non sussistano circostanze aggravanti.

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

11. La Commissione ritiene che nella fattispecie non sussistano circostanze attenuanti.

APPLICAZIONE DEL LIMITE DEL FATTURATO DEL 10 %

12. Il limite del 10 % del fatturato mondiale di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento 17 si applica a Hoffmann e Conradty.

APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE SULLA NON IMPOSIZIONE O SULLA RIDUZIONE DELLE AMMENDE DEL 1996

Non imposizione o notevole riduzione delle ammende («sezione B»: riduzione del 75-100 %)

13. A Morgan è concessa l'immunità dalle ammende per essere stata la prima impresa a riferire il cartello alla Commissione.

Significativa riduzione dell'ammontare dell'ammenda («sezione D»: riduzione dal 10 % al 50 %)

14. A Carbone Lorraine è accordata una riduzione del 40 % per aver cooperato ad un'indagine della Commissione. Tra le società aventi diritto ad una riduzione significativa dell'ammontare dell'ammenda, Carbone Lorraine è stata la prima impresa a cooperare con la Commissione ed ha fornito il contributo più utile. Analogamente alle altre società che hanno cooperato con la Commissione, inoltre, non aveva sostanzialmente contestato i fatti sui quali la Commissione basava le sue asserzioni.
15. A Schunk è stata accordata una riduzione del 30 % per avere cooperato con l'indagine della Commissione. Le prove fornite sono arrivate tardi e la sua cooperazione è stata più limitata di quella di Carbone Lorraine.
16. Hoffmann, attualmente parte del gruppo Schunk, ha cooperato allo stesso modo di Schunk. Anche ad essa è stata accordata una riduzione del 30 %.
17. A SGL, che è l'ultima società ad aver cooperato, è concessa una riduzione del 20 %.
18. Conradty non ha cooperato con la Commissione.

CAPACITÀ DI PAGARE

Carbone Lorraine

19. Le argomentazioni addotte da Carbone Lorraine circa la sua incapacità di pagare sono respinte.

SGL

20. Le argomentazioni addotte da SGL circa la sua incapacità di pagare sono respinte.

ALTRI FATTORI

21. Carbone Lorraine ha dichiarato che incontrava gravi difficoltà finanziarie e le era già stata inflitta una ammenda notevole per simultanee attività di cartello. Tali dichiarazioni sono risultate entrambe infondate.
22. È stata tuttavia concessa a SGL una riduzione del 33 % della ammenda inflittale in quanto l'impresa incontra gravi difficoltà finanziarie e in quanto le sono state recentemente inflitte da parte della Commissione due notevoli ammende per la partecipazione ad attività simultanee di cartello.

DECISIONE

1. Sono inflitte le seguenti ammende:

a) C. Conradty Nürnberg GmbH:	1 060 000 EUR;
b) Hoffmann & Co. Elektrokohle AG:	2 820 000 EUR;
c) Le Carbone Lorraine S.A.:	43 050 000 EUR;
d) Morgan Crucible Company plc:	0 EUR;
e) Schunk GmbH e Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, congiuntamente e separatamente,	30 870 000 EUR;
f) SGL Carbon AG:	23 640 000 EUR.
 2. Le imprese suddette, qualora non lo abbiano già fatto, pongono immediatamente fine alle infrazioni. Si astengono da atti o comportamenti del genere accertato nella presente infrazione nonché da qualsiasi atto o comportamento avente oggetto oppure effetto identico o analogo.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2003****relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE a carico di Wieland Werke AG, Outokumpu Copper Products OY, Outokumpu Oyj, KM Europa Metal AG, Tréfinmétaux SA e Europa Metalli S.p.A.****(Caso C.38.240 — Tubi industriali) ⁽¹⁾***[notificata con il numero C(2003) 4820]***(I testi in lingua finlandese, francese, tedesca e italiana sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/421/CE)

Il 16 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento n. 17 ⁽²⁾, con la presente comunicazione la Commissione pubblica i nomi delle parti e la sintesi della decisione, avendo riguardo all'interesse legittimo delle imprese alla non divulgazione dei loro segreti commerciali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione è disponibile nelle lingue facenti fede e nelle lingue di lavoro della Commissione sul sito Internet della Direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

I. SINTESI DELL'INFRAZIONE**DESTINATARI E NATURA DELL'INFRAZIONE**

- (1) I destinatari della decisione sono: Wieland Werke AG («Wieland Werke»), Outokumpu Copper Products OY («OCP») e Outokumpu Oyj (di seguito indicate collettivamente come «Outokumpu»), KM Europa Metal AG («KME» o «KM Europa Metal»), Tréfinmétaux SA («TMX» o «Tréfinmétaux») e Europa Metalli S.p.A. («EM» o «Europa Metalli»).
- (2) I destinatari hanno preso parte ad una violazione unica, complessa e continuata dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito il «trattato») e, dal 1° gennaio 1994, dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito l'«accordo SEE»), concernente la maggior parte del SEE e consistente nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione dei mercati e nello scambio di informazioni riservate relative al mercato dei tubi industriali di rame.

IMPUTAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

- (3) Outokumpu Oyj ha preso parte direttamente all'infrazione dal maggio al dicembre 1988, data in cui la divisione di tubi industriali dell'impresa è stata conferita a OCP, la sua controllata di recente costituzione, che ha proseguito con l'infrazione. Outokumpu Oyj ha controllato l'intero capitale di OCP sin dalla costituzione di quest'ultima nel dicembre 1988. La società madre e la controllata al 100 % sono ritenute responsabili in solido dell'infrazione per il periodo successivo alla costituzione della controllata.
- (4) Per quanto riguarda il gruppo KME, di cui fanno parte KM Europa Metal (Germania), Tréfinmétaux (Francia) e Europa Metalli (Italia), sono stati individuati due periodi distinti ai fini dell'imputazione delle responsabilità. Si ritiene che nel corso del primo periodo, dal 1988 al 1995, KME costituisse un'impresa distinta rispetto a EM e TMX, a prescindere dal fatto che nel 1990 la società holding comune, la Società Metallurgica Italiana («SMI»), avesse acquisito il controllo di maggioranza di KME. Il consiglio di amministrazione e le strutture di gestione operativa di KME hanno agito in coordinamento con quelli di EM e TMX solo dopo la ristrutturazione del gruppo, avvenuta nel 1995, anno in cui a KME è stato conferito il 100 % del capitale di EM e TMX. Per quanto riguarda il periodo 1995-2001, si ritiene che le imprese appartenenti al gruppo KME abbiano agito sul mercato come un'unica entità economica, il che implica che per detto periodo esse sono responsabili in solido dell'infrazione.

⁽¹⁾ Parere del comitato consultivo (GU C 102 del 28.4.2004).

⁽²⁾ GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999 (GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5).

- (5) Si ritiene che per il periodo 1988-1995 Europa Metalli e TMX, sua controllata al 100 %, abbiano formato un'unica entità economica e abbiano pertanto agito come un'impresa singola, con responsabilità in solido dell'infrazione.

DURATA DELL'INFRAZIONE

- (6) Le imprese hanno preso parte all'infrazione almeno per i periodi che si riportano di seguito:
- Wieland Werke AG dal 3 maggio 1988 fino al 22 marzo 2001;
 - Outokumpu Oyj individualmente dal 3 maggio 1988 al 30 dicembre 1988 e in solido con Outokumpu Copper Products Oy dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001;
 - Outokumpu Copper Products OY dal 31 dicembre 1988 al 22 marzo 2001 (in solido con Outokumpu Oyj);
 - KM Europa Metal AG individualmente dal 3 maggio 1988 al 19 giugno 1995 e in solido con Tréfinétaux SA e Europa Metalli S.p.A. dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;
 - Europa Metalli S.p.A. in solido con TMX dal 3 maggio 1988 al 19 giugno 1995 e in solido con KM Europa Metal AG e Tréfinétaux SA dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;
 - Tréfinétaux SA in solido con Europa Metalli S.p.A. dal 3 maggio 1988 al 19 giugno 1995 e in solido con KM Europa Metal AG e Europa Metalli S.p.A. dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001.

IL MERCATO DEI TUBI INDUSTRIALI IN RAME

- (7) I tubi di rame si dividono in generale in due categorie: i) tubi per impianti idrotermosanitari utilizzati per il trasporto di acqua potabile, acqua per il riscaldamento, gasolio, gas naturale e ii) tubi per usi industriali, che a loro volta si suddividono in due categorie a seconda dell'uso finale. Di queste ultime la categoria principale, in termini di volume, è quella destinata agli impianti per il condizionamento e la refrigerazione (settore ACR), mentre gli altri campi di applicazione industriale sono raccordi, refrigerazione, caldaie a gas, filtri essiccatori e tubi per telecomunicazioni.
- (8) I tubi per usi industriali, in particolare quelli per il settore ACR, sono forniti solitamente in bobine LWC temprate (bobine a spire sovrapposte) la cui lunghezza può arrivare fino a diversi chilometri. I tubi LWC, a cui si limita la decisione, sono stati introdotti negli anni '80 in sostituzione dei tubi in verghe e sono stati appositamente messi a punto per le linee automatizzate di produzione degli impianti di condizionamento dell'aria. In linea di massima, a differenza dei tubi per impianti idrotermosanitari, i tubi industriali non vengono venduti ai grossisti di elementi idraulici, bensì sono utilizzati dai clienti industriali e dai produttori di impianti o di pezzi di ricambio originali, a cui vengono forniti direttamente. In media, i tubi industriali presentano un più elevato valore aggiunto rispetto ai tubi per impianti idrotermosanitari. Anche i costi di produzione differiscono considerevolmente rispetto a quelli dei tubi per impianti idrotermosanitari.
- (9) Nel 2000 il valore di mercato nel SEE dei tubi LWC era stimato a circa 290 milioni di EUR. I maggiori produttori di tubi LWC in Europa sono attualmente KME (ivi comprese EM e TMX), Outokumpu e Wieland Werke. Insieme queste imprese coprivano circa il 75-85 % del mercato totale nel SEE. Altri importanti produttori sul mercato europeo sono l'italiana Feinrohren S.p.A. e la greca Halcor S.A.

FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO

- (10) Il cartello è stato organizzato nel quadro della Cuproclima Quality Association per i tubi destinati al settore ACR (condizionamento dell'aria e refrigerazione), creata in Svizzera con l'obiettivo primario di promuovere una norma di qualità per i predetti tubi industriali (di seguito «Cuproclima»). Al più tardi nella primavera del 1988 i membri di Cuproclima, tra cui i destinatari della decisione, hanno esteso la cooperazione alla concorrenza. Le discussioni sui prezzi, sui clienti, sui volumi di vendita e sulle quote di mercato individuali si svolgevano in genere il secondo giorno della sessione di riunioni di Cuproclima, dopo la discussione dell'ordine del giorno ufficiale. Le riunioni non ufficiali, che si svolgevano senza supporto documentale, si tenevano almeno una volta in primavera e una volta in autunno, e a volte con maggiore frequenza.

- (11) In quella sede i produttori in questione concordavano gli obiettivi di prezzo e altre condizioni commerciali per i tubi industriali, coordinavano gli aumenti di prezzo e ripartivano le quote di mercato e i clienti sul territorio europeo. La riunione d'autunno era solitamente dedicata alla fissazione dei prezzi obiettivo per l'anno successivo, mentre nel corso della riunione di primavera veniva controllato il rispetto dei principi concordati tramite il confronto dei dati relativi alle vendite e alle quote di mercato. Oltre a scambiare informazioni riservate sulle vendite, sulle quote di mercato e sulle tariffe, i partecipanti avevano altresì designato leader di mercato competenti per i territori e i clienti assegnati, aventi il compito di raccogliere informazioni sul mercato e di monitorare le visite dei clienti.

II. AMMENDE

IMPORTO DI BASE

- (12) L'infrazione consiste principalmente in pratiche di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati, che per loro natura configurano violazioni gravi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Il cartello era esteso all'intero mercato comune e alla maggior parte del SEE, dopo la creazione di quest'ultimo. È stato accertato che gli accordi di cartello venivano messi in pratica e che hanno avuto effetti sul mercato, sebbene tali effetti non possano essere quantificati in modo affidabile. La Commissione ritiene pertanto che i destinatari abbiano commesso un'infrazione molto grave.

Trattamento differenziato

- (13) Nella categoria delle infrazioni molto gravi, la scala delle ammende applicabili permette di trattare in modo differenziato le imprese, in modo da tener conto della capacità economica effettiva degli autori dell'infrazione di danneggiare in maniera significativa la concorrenza e in modo da poter fissare l'ammenda ad un livello che ne garantisca un effetto sufficientemente dissuasivo.
- (14) Nel caso specifico le imprese sono state suddivise in due categorie. Nel 2000, ultimo anno completo del periodo di durata dell'infrazione, il più importante operatore sul mercato SEE dei tubi LWC, con una quota di mercato del 30-50 %, era il gruppo KME, che viene pertanto inserito nella prima categoria. Dato che detengono importanti quote di mercato comprese tra il 10 % e il 20 %, Outokumpu e Wieland Werke rientrano nella seconda categoria, di cui fanno parte le imprese che possono essere definite operatori di medie dimensioni sul mercato SEE dei tubi LWC.
- (15) Per quanto riguarda il gruppo KME, la Commissione ha tenuto conto della riorganizzazione societaria realizzata nel corso del periodo dell'infrazione e pertanto l'importo di base dell'ammenda è stato ripartito tra le varie imprese del gruppo.

Durata

- (16) Wieland Werke, Outokumpu, KM Europa Metal, Tréfinmétaux e Europa Metalli hanno violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (entrato in vigore il 1° gennaio 1994), almeno dal 3 maggio 1988 al 22 marzo 2001, ossia per un periodo di 12 anni e 10 mesi.
- (17) Le varie imprese del gruppo KME hanno partecipato all'infrazione per tutta la durata della stessa. Ai fini del calcolo dell'aumento dell'ammenda in ragione della durata dell'infrazione si è tuttavia tenuto conto dell'organizzazione del gruppo in imprese separate nel corso di parte del periodo di durata dell'infrazione. Per quanto riguarda il periodo 1988-1995, l'aumento viene pertanto calcolato separatamente per KME AG, da una parte, e per l'impresa formata da EM e TMX, dall'altra. Per il restante periodo 1995-2001, l'aumento in ragione della durata è comune all'intero gruppo KME.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

- (18) Nel presente caso la Commissione ha rilevato solo una circostanza aggravante nel comportamento recidivo di Outokumpu Oyj, già destinataria della decisione della Commissione 90/417/CECA — Prodotti piatti di acciaio inossidabili laminati a freddo⁽¹⁾, con la quale era stata accertata un'infrazione dello stesso tipo.

⁽¹⁾ GU L 220 del 15.8.1990, pag. 28.

CIRCOSTANZE ATTENUANTI

- (19) La Commissione ha applicato a favore di Outokumpu una circostanza attenuante in ragione della cooperazione prestata dall'impresa al di fuori dell'ambito di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996. Outokumpu è stata la prima a rivelare l'intera durata del cartello nel settore dei tubi industriali. Sulla base degli elementi di prova raccolti prima dell'applicazione del trattamento favorevole a favore di Outokumpu, la Commissione avrebbe potuto accertare un'infrazione continua della durata di soli quattro anni. La cooperazione di Outokumpu ha consentito di provare l'esistenza di un'infrazione protrattasi per 12 anni e 10 mesi. L'importo di base dell'ammenda a carico di Outokumpu viene pertanto ridotto di una somma forfetaria in modo che equivalga all'importo ipotetico dell'ammenda che sarebbe stata inflitta a carico di Outokumpu per una violazione di 4 anni.

APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE SUL TRATTAMENTO FAVOREVOLE DEL 1996

Significativa riduzione dell'importo dell'ammenda («Punto D»: riduzione compresa tra il 10 % e il 50 %)

- (20) Tutti i destinatari della decisione hanno prestato la loro cooperazione alle indagini della Commissione. L'unico punto applicabile della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996 è il punto D, dato che tutti i destinatari hanno chiesto l'applicazione del trattamento favorevole dopo l'effettuazione degli accertamenti che hanno consentito di acquisire elementi di prova sufficienti per avviare il procedimento e per infliggere ammende alle imprese per un'infrazione della durata di almeno quattro anni.
- (21) Outokumpu ha chiesto l'applicazione del trattamento favorevole subito dopo gli accertamenti della Commissione che hanno messo in luce l'esistenza di un cartello dal 1988 al 2001. Per la sua cooperazione anticipata ed esauriente, a Outokumpu viene concessa una riduzione del 50 % dell'importo dell'ammenda che sarebbe stata altrimenti inflitta.
- (22) Wieland Werke e KME hanno iniziato a cooperare con la Commissione solo un anno e mezzo dopo l'effettuazione degli accertamenti. Inoltre, la cooperazione non è stata del tutto spontanea, dato che è iniziata solo dopo che la Commissione ha indirizzato alle due imprese una richiesta formale di informazione. Esse sono state pertanto ricompensate con riduzioni inferiori rispetto alla riduzione accordata a Outokumpu, ossia il 20 % per Werke e il 30 % per KME. Le due diverse percentuali si giustificano con il fatto che KME ha fornito informazioni più esaurienti sulla durata e sulla continuità dell'infrazione.

DECISIONE

1. Vengono inflitte le seguenti ammende:

a) Wieland Werke AG:	20,79 milioni di EUR
b) Outokumpu Oyj e Outokumpu Copper Products OY: in solido	18,13 milioni di EUR
c) KM Europa Metal AG, Tréfinmétaux SA e Europa Metalli S.p.A.: in solido	18,99 milioni di EUR
d) KM Europa Metal AG:	10,41 milioni di EUR
e) Europa Metalli S.p.A. e Tréfinmétaux SA: in solido	10,41 milioni di EUR

2. Le imprese elencate pongono immediatamente fine all'infrazione, qualora non vi abbiano ancora provveduto. Esse si astengono dal ripetere atti o condotte analoghi all'infrazione accertata nel caso in esame e dall'adottare misure aventi oggetto o effetto equivalente.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 7 gennaio 2004****che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo****(Caso n. COMP/M.2978 — Lagardère/Natexis/VUP) ⁽¹⁾***[notificata con il numero C(2003) 5277]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/422/CE)

Il 7 gennaio 2004 la Commissione ha adottato una decisione concernente un caso ai sensi del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ⁽²⁾ in particolare l'articolo 8, paragrafo 2. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede nonché nelle lingue di lavoro della Commissione figura sul sito internet della DG COMP all'indirizzo seguente http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.

- (1) Il presente caso concerne l'assunzione del controllo da parte della società Lagardère («Lagardère» — Francia) di talune attività della società Vivendi Universal Publishing («VUP» — Francia), controllata da Investima 10 ⁽³⁾, a sua volta controllata da Natexis Banques Populaires, operazione notificata il 14 aprile 2003 alla Commissione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89.
- (2) Lagardère è un gruppo attivo in tutto il mondo in tre grandi campi: la comunicazione, i media, l'editoria, l'automobile e le alte tecnologie. Nel campo della comunicazione, dei media e dell'editoria, l'unico interessato dalla presente notifica, le principali attività di Lagardère sono raggruppate nella società Hachette SA («Hachette») detenuta al 100 % da Lagardère, le cui attività complessive sono: l'editoria, la stampa scritta, i servizi di distribuzione/diffusione, la vendita al dettaglio di libri, l'audiovisivo ed il multimediale.
- (3) Investima 10 è stata creata per detenere gli elementi dell'attivo di Vivendi Universal Publishing («VUP»), che è presente in diversi settori della creazione editoriale ed esercita funzioni logistiche e di distribuzione.
- (4) Nel settembre 2002 Lagardère ha presentato la propria candidatura all'acquisto delle attività editoriali di VUP in Europa e in America latina (Brasile escluso) che Vivendi Universal aveva appena messo in vendita ⁽⁴⁾. A fine ottobre, Vivendi Universal annunciava di avere accettato l'offerta di Lagardère.
- (5) Lo schema seguito da Lagardère per l'acquisto di tali attività doveva soddisfare uno dei desideri del venditore e cioè di potere, quanto prima, realizzare la cessione e ricevere il pagamento del prezzo. Pertanto, per soddisfare tale esigenza di rapidità, su richiesta di Lagardère, Natexis Banques Populaires è intervenuta nel processo di acquisizione degli elementi attivi in questione di VUP.
- (6) Il 3 dicembre 2002 il gruppo Natexis Banques Populaires ha concluso con Lagardère un accordo di vendita certa, che permette a Lagardère (tramite Ecrinvest 4), previa autorizzazione della concentrazione da parte della Commissione, di diventare proprietario della totalità del capitale di Investima 10, società che detiene gli elementi dell'attivo di VUP. Il prezzo di acquisto è stato immediatamente pagato da Lagardère a Segex (società titolare della totalità delle azioni che compongono il capitale di Ecrinvest 4) alla stessa data.

⁽¹⁾ Parere del comitato consultivo e relazione finale del consigliere-auditore (GU C 102 del 28.4.2004).

⁽²⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).

⁽³⁾ Successivamente alla presentazione della notifica, Investima 10 è diventata Editis il SUO.

⁽⁴⁾ Vivendi Universal allo stesso tempo ha effettuato la cessione dei suoi attivi editoriali negli Stati Uniti (Houghton Mifflin), che sono stati rilevati da un terzo.

- (7) Il 14 maggio 2003 le autorità francesi hanno presentato domanda di rinvio parziale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni. Tale domanda riguardava un certo numero di mercati editoriali (vendita di libri di letteratura generale, diritti d'autore nella collezione tascabile, vendita di libri, di libri scolastici e parascolastici, dizionari ed enciclopedie e servizi di diffusione e di distribuzione agli editori). Con decisione del 23 luglio 2003, la Commissione ha respinto la domanda di rinvio formulata dalle autorità francesi considerando che non fosse soddisfatta la condizione dell'esistenza di un mercato geografico distinto per l'insieme dei mercati, ad eccezione del mercato della vendita dei libri scolastici, per il quale la Commissione ha confermato il carattere nazionale ed il mercato dei libri parascolastici per il quale la Commissione, allo stadio della decisione adottata in virtù dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni, non era in grado di pronunciarsi sulla dimensione geografica (nazionale o sovranazionale). Per questi due mercati, la Commissione ha deciso, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera a) del regolamento sulle concentrazioni, di trattare essa stessa l'analisi degli effetti della concentrazione tenuto conto degli stretti legami esistenti tra questi due mercati e l'insieme delle altre attività della catena del libro.
- (8) Il Comitato consultivo in materia di concentrazioni tra le imprese ha emesso all'unanimità, in occasione della 122^a riunione del 22 dicembre 2003, parere favorevole sul progetto di decisione della Commissione riguardante l'adozione di una decisione di autorizzazione subordinata a condizioni.
- (9) Nella relazione del 4 novembre 2003, il consigliere auditore ha ritenuto che fosse stato rispettato il diritto delle parti di essere sentite.

IL SETTORE DELL'EDITORIA

- (10) Dall'autore al lettore, il libro segue un circuito, la «catena del libro», che fa intervenire vari attori tra cui l'editore, il diffusore, il distributore, il grossista ed i rivenditori al dettaglio.
- (11) La concorrenza tra gli editori si effettua a vari livelli di detta catena del libro: in particolare per l'acquisto dei diritti di edizione (accesso alle risorse) e per l'accesso agli scaffali dei diversi punti di vendita (accesso al mercato). Una particolarità importante del settore editoriale francofono è il fatto che i piccoli editori subappaltano la commercializzazione dei prodotti (diffusione e distribuzione) ai loro concorrenti editori di più grande dimensione, integrati nella diffusione/distribuzione.
- (12) Pertanto coesistono sul mercato tre categorie di attori diversi:
- innanzitutto, due grandi gruppi (Hachette libro e VUP), capaci di assicurare in maniera del tutto autonoma il loro sviluppo giacché, oltre alla loro attività principale, l'editoria, svolgono un'attività completa di commercializzazione (diffusione/distribuzione) e inoltre dispongono di collezioni tascabili popolari che permettono loro di garantire una «seconda vita» ai libri che pubblicano;
 - in secondo luogo, quattro gruppi di media dimensione di cui tre (Gallimard, Flammarion, Seuil) sono integrati verticalmente (diffusione/distribuzione e collezione tascabile) ma dipendono parzialmente da Hachette Livre e/o da VUP per la commercializzazione dei loro libri nei punti di vendita più piccoli; il quarto gruppo (Albin Michel) effettua soltanto parzialmente la propria diffusione, giacché una parte significativa dei suoi libri è diffusa e la totalità distribuita da Hachette Livre, mentre la loro pubblicazione in formato tascabile, in generale, è affidata a LGF, affiliata di Hachette Livre;
 - infine, un insieme eteroclita di piccoli attori, in gran parte e spesso interamente dipendenti da editori più grandi per la commercializzazione dei loro prodotti e per la pubblicazione delle loro opere in formato tascabile.

- (13) L'operazione quale inizialmente notificata alla Commissione tende a raggruppare le attività delle due imprese leader sui loro mercati e crea sovrapposizioni orizzontali alquanto significative in vari campi dell'editoria, nonché al livello delle attività di diffusione e di distribuzione. La transazione notificata rafforza peraltro l'integrazione verticale di queste due imprese nella catena del libro, giacché una stessa impresa controlla sia varie case editrici oltre a svolgere attività di diffusione e di distribuzione, il che potrebbe conferire alla nuova entità posizioni dominanti a vari livelli in questa stessa catena del libro. L'analisi degli effetti a livello orizzontale, di conglomerato e verticale di tale operazione è pertanto indissociabile.

A. I MERCATI IN CAUSA

1) I mercati di prodotti in causa

- (14) L'indagine di mercato realizzata dalla Commissione nel caso di specie ha mostrato che i mercati di prodotti in causa erano i seguenti:
- (15) Mercati relativi all'acquisto del contenuto: i diritti di riproduzione iconografica e cartografica; i mercati primari dei diritti francesi; i mercati primari dei diritti esteri; i mercati secondari dei diritti per le collezioni tascabili; i mercati secondari dei diritti club degli editori.
- (16) I principali criteri adottati per definire i mercati dei diritti sono i seguenti: la natura dei diritti, il tipo di contratto di cessione, l'identità del cedente, la natura/portata e durata dei diritti acquisiti, l'ammontare degli «anticipi» ⁽¹⁾ versati, l'ammontare dei diritti d'autore.
- (17) Mercati della diffusione/distribuzione (per conto di terzi): la diffusione dei libri consiste nella commercializzazione dei libri presso i rivenditori, sia per conto proprio che per conto di editori terzi. La diffusione per conto di terzi (in generale piccoli editori che non hanno i mezzi per realizzare la propria diffusione presso l'insieme o una parte dei rivenditori) costituisce dunque un mercato, che deve essere suddiviso per categorie di rivenditori tenuto conto delle differenze strutturali esistenti tra quest'ultime. Pertanto esistono mercati distinti dei servizi di diffusione presso le librerie, gli ipermercati e i grossisti. I piccoli clienti detti di livello 3 (supermercati e piccoli punti di vendita di stampa) sono quanto a loro serviti dai grossisti e non direttamente dai diffusori/distributori. La distribuzione raggruppa le operazioni logistiche relative alla fornitura di libri ai clienti rivenditori e non è distinta in funzione del tipo di rivenditore.
- (18) I principali criteri adottati per definire siffatti mercati sono i seguenti: l'organizzazione del settore e le differenze strutturali tra rivenditori (librerie, ipermercati, grossisti), la natura delle prestazioni, le preferenze degli editori, le differenze di costi e le barriere all'entrata per livelli. Peraltro, se i mercati pertinenti riguardano i servizi di diffusione e di distribuzione per conto di terzi, ai fini dell'analisi sotto il profilo della concorrenza si deve tener conto della posizione globale dei diversi prestatori (incluse le loro vendite proprie).
- (19) Mercati della vendita di libri ai rivenditori: si tratta dei mercati della vendita di libri di letteratura generale di grande formato (alle librerie, agli ipermercati, ai grossisti); della vendita di libri di letteratura generale in formato tascabile (alle librerie, agli ipermercati, ai grossisti); della vendita di libri per i giovani (alle librerie, agli ipermercati, ai grossisti); della vendita di «beaux livres» (alle librerie, agli ipermercati, ai grossisti); della vendita di manuali (alle librerie, agli ipermercati, ai grossisti); della vendita di fumetti (alle librerie, agli ipermercati, ai grossisti); della vendita di libri scolastici; la vendita di libri parascolastici; della vendita di opere universitarie e professionali; della vendita di opere giuridiche; della vendita di opere scientifiche; della vendita di opere di scienze economiche; della vendita di opere di scienze umane e sociali; della vendita di dizionari; della vendita di enciclopedie universali economiche; della vendita di enciclopedie tematiche economiche; della vendita di opere di riferimento a più volumi su supporto multimediale; della vendita di fascicoli; e infine, della vendita di libri da parte dei grossisti ai rivenditori di livello 3.

⁽¹⁾ Per «anticipo» si intende una somma non rimborsabile pagata dall'editore all'autore preliminarmente alla consegna di un determinato manoscritto. Dopo la commercializzazione del libro, all'autore sono versati unicamente i diritti eccedenti l'ammontare dell'anticipo già corrisposto.

- (20) I principali criteri adottati per definire siffatti mercati sono i seguenti: legame commerciale e natura del rischio commerciale, sostituibilità dal punto di vista dell'offerta (in termini di capacità a produrre un libro di un determinato tipo); caratteristiche fisiche e grafiche delle opere; prezzo delle opere; differenze nelle condizioni generali di vendita e nelle caratteristiche dei livelli di clientela. In seno ai mercati della vendita di libri di letteratura generale, occorre inoltre distinguere i libri di grande formato, editi in prima edizione dai libri in formato tascabile, editi per la maggior parte in seconda edizione, a prezzo più basso e che fanno parte di collezioni aventi un'immagine di marca standardizzata.
- (21) Mercati della vendita al consumatore finale: sono i mercati della vendita di opere di riferimento costose (ossia enciclopedie in vari volumi) mediante intermediari nonché della vendita di libri dai venditori al dettaglio al consumatore finale.

2) *I mercati geografici in causa*

- (22) L'indagine di mercato realizzata nella fattispecie ha dimostrato che i mercati geografici in causa sono i seguenti.
- (23) I mercati dell'acquisto di contenuto per una pubblicazione in lingua francese sono di dimensione geografica mondiale, in particolare a causa dei contratti di ambito geografico mondiale.
- (24) I mercati della diffusione/distribuzione (per conto di terzi) sono di dimensione geografica corrispondente al bacino francofono europeo, data in particolare la sostituibilità dal lato della domanda (contratti unici) e dell'offerta (stesse prestazioni, presenza degli stessi attori sull'insieme del territorio).
- (25) I mercati della vendita di libri dagli editori ai rivenditori, in particolare i mercati della vendita di libri di letteratura generale, i manuali, i libri per i giovani, le opere di riferimento e i libri parascolastici hanno una dimensione sovranazionale che copre quanto meno il bacino linguistico francofono dell'Unione europea, con l'eventuale inclusione della Svizzera romanda, in particolare data l'uniformità delle condizioni di concorrenza, del livello degli sconti e della sostituibilità dell'offerta.

I libri scolastici, che sono fortemente influenzati dai programmi educativi nazionali, hanno una dimensione geografica nazionale. Per le altre categorie di libri, tra cui i libri a carattere giuridico, la definizione esatta può essere lasciata aperta. Per tali prodotti, i mercati geografici interessati dalla presente operazione sono la Francia, il Lussemburgo, il Belgio e la Spagna.

- (26) I mercati della vendita al consumatore finale sono di dimensione nazionale nel caso della vendita tramite intermediari, e locale nel caso della vendita al dettaglio, ma la definizione esatta può essere lasciata aperta.

B. ANALISI DEI MERCATI INTERESSATI

- (27) L'operazione notificata crea o rafforza una posizione dominante su numerosi mercati del settore del libro nell'Europa francofona, in particolare nei campi dei diritti d'autore, della diffusione, della distribuzione nonché della vendita di libri in formato tascabile e di libri scolastici e parascolastici.
- (28) Essenzialmente, tali effetti anticoncorrenziali sono i risultati della scomparsa della rivalità tra Hachette Livre e VUP, i due leader del settore, di dimensione equivalente, presenti sull'insieme della catena del libro di lingua francese, incluso al livello della diffusione e della distribuzione dove assicurano un accesso privilegiato agli ipermercati ed ai piccoli punti di vendita (grazie alle loro strutture all'ingrosso integrate).

- (29) Più precisamente si deve temere che il nuovo insieme possa comportarsi in maniera indipendente dai suoi concorrenti e clienti sia al livello dell'accesso alla «materia prima», ossia agli autori riconosciuti le cui vendite fanno vivere l'editore, che dell'accesso al mercato, ossia ai punti di vendita che possono assorbire e «promuovere» soltanto una piccola parte delle opere che appaiono ogni anno.

a) *I mercati dei diritti editoriali*

- (30) Sul mercato primario dei diritti francesi, l'operazione notificata porterebbe ad una creazione di posizione dominante dell'entità che sorgerà dalla fusione, la quale deterrà, dopo la fusione, una parte di mercato [50-55] %, calcolata sulla base degli anticipi pagati agli autori.
- (31) Sul mercato primario dei diritti esteri, la decisione non constata la creazione di una posizione dominante, in quanto la nuova entità non sarà leader, data la presenza di Albin Michel che detiene una parte di mercato del [50-55] %.
- (32) L'entità che sorgerà dalla fusione dominerà inoltre il mercato dei diritti secondari di edizione per il formato tascabile, sul quale deterrà una quota di mercato del [55-60] %.
- (33) La creazione di una posizione dominante su ciascuno di detti mercati sarà quindi rafforzata in particolare per il fatto che l'entità che sorgerà dalla fusione possiede una capacità particolare di attrazione di autori a causa, tra l'altro, delle forti posizioni che occupa nella diffusione, distribuzione, vendita di libri in formato tascabile, vendita di libri ai piccoli punti di vendita («livello 3») nonché per via della sua presenza nei media.

b) *I mercati della diffusione e della distribuzione per conto di terzi*

- (34) La decisione conclude che l'entità che risulterà dalla fusione deterrà una posizione dominante su ciascuno dei mercati e dei servizi di diffusione per conto di terzi. Essa sarà particolarmente forte nella diffusione presso i grossisti e gli ipermercati, con una quota di mercato congiunta del [55-65] % su ciascuno di questi due mercati. La sua posizione è meno preponderante sul mercato della diffusione presso le librerie, sul quale la sua quota di mercato sarà del [25-35] %. Gli editori che non effettuano essi stessi la diffusione, l'affidano normalmente allo stesso prestatario per tutti i livelli di rivenditori. Orbene, l'accesso a tutti questi livelli di rivenditori, inclusi gli ipermercati nonché i piccoli punti di vendita e i supermercati serviti dai grossisti, riveste un'importanza particolare per qualsiasi editore, in particolare per quanto riguarda la vendita dei titoli di successo. Per tale motivo, la posizione imprescindibile dell'entità che risulterà dalla fusione nella diffusione presso gli ipermercati e i grossisti, assieme al suo predominio, attraverso le sue strutture all'ingrosso LDS e La Dil, sul mercato della vendita di libri ai piccoli punti di vendita di livello 3, comporterà anche la creazione di una posizione dominante sul mercato della diffusione presso le librerie, tanto più che i servizi di diffusione ai diversi livelli sono venduti in un unico e stesso contratto.
- (35) L'entità che risulterà dalla fusione diventerà quindi dominante sul mercato dei servizi di distribuzione per conto di terzi, con una parte di mercato del [35-45] % e il possesso dei due centri di distribuzione più importanti su un mercato nel quale esistono barriere all'entrata e all'espansione.
- (36) Per l'insieme dei mercati dei servizi di diffusione e di distribuzione ai terzi, occorre inoltre tener conto del potere globale di negoziazione e di prescrizione che avrà l'entità che risulterà dalla fusione in quanto distribuirà — e quindi fatturerà — un libro in lingua francese su due pubblicati in Europa.

c) *I mercati della vendita di libri ai rivenditori*

- (37) In seguito alla fusione, la nuova entità dominerà i mercati della vendita di libri di letteratura generale in formato tascabile, sui quali deterrà quote di mercati dal [50 al 75] % a seconda del livello dei rivenditori.
- (38) Sui mercati della vendita di libri di letteratura generale di grande formato, deterrà quote di mercato del [30-40] %. Essa otterrà una posizione dominante in particolare grazie: (i) alle forti posizioni che occupa nell'acquisto dei diritti d'autore, (ii) al suo peso nella diffusione e nella distribuzione in cui rappresenterà dal 40 al 70 % dei libri di letteratura generale di grande formato acquistati dai rivenditori dei diversi livelli, e, (iii) al suo predominio sul mercato della vendita di libri di formato tascabile. La sua presenza sul mercato della vendita di libri al dettaglio (Relay, Virgin) e sul mercato dei media audiovisivi non è stata considerata come elemento decisivo, nella fattispecie, per determinare la creazione di una posizione dominante su detti mercati.
- (39) Per le stesse ragioni, la decisione conclude constatando la creazione di posizioni dominanti dell'entità che sorgerà dalla fusione sui mercati della vendita di libri per i giovani agli ipermercati e ai grossisti e sul mercato della vendita di manuali ai grossisti, mercati sui quali deterrà quote di mercato corrispondenti all'incirca al 40 %.
- (40) Sul mercato francese della vendita di libri scolastici, mercato caratterizzato da barriere all'entrata molto elevate, la nuova entità diventerà dominante, con una quota di mercato del [70-80] % e la proprietà di quattro delle più note edizioni. Altrettanto dicasi dei mercati vicini della vendita di libri parascolastici ai rivenditori.
- (41) Infine, l'entità che sorgerà dalla fusione deterrà, in seguito alla fusione, il quasi-monopolio sui mercati della vendita di dizionari, con una quota del [90-100] %, e una posizione nettamente dominante sui mercati della vendita di enciclopedie universali economiche, con una quota di mercato del [50-60] %.
- (42) Sul mercato della vendita di libri dai grossisti ai punti di vendita di livello 3 (piccoli punti di vendita e supermercati), l'entità che sorgerà dalla fusione dominerà tale mercato con una quota di mercato del [50-60] %, divenendo, inoltre, l'unico fornitore di libri per un numero considerevole di simili punti di vendita. Gli altri grossisti, di dimensione relativamente più piccola, dipenderanno inoltre dalla nuova entità per una parte sostanziale dei loro approvvigionamenti.

d) *Conclusione*

- (43) La decisione conclude che l'operazione — in assenza di rimedi — porterà alla creazione o al rafforzamento di posizioni dominanti con il risultato che una concorrenza effettiva sarebbe ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso sui mercati: dell'acquisto primario di diritti francesi a livello mondiale; dell'acquisto secondario dei diritti per i libri tascabili a livello mondiale; dei servizi di diffusione alle librerie, agli ipermercati ed ai grossisti nei paesi francofoni; dei servizi di distribuzione nei paesi francofoni; della vendita di libri di letteratura generale in formato tascabile e di grande formato nei paesi francofoni; della vendita di libri per i giovani agli ipermercati ed ai grossisti nei paesi francofoni; della vendita di manuali agli ipermercati ed ai grossisti nei paesi francofoni; della vendita di libri scolastici in Francia; della vendita di libri parascolastici nei paesi francofoni; della vendita di dizionari nei paesi francofoni; della vendita di enciclopedie universali economiche nei paesi francofoni; e della vendita di libri dai grossisti ai rivenditori di livello 3 nei paesi francofoni.

C. GLI IMPEGNI

1) *Gli impegni proposti dalla parte che ha effettuato la notifica*

- (44) Per risolvere i problemi di concorrenza testé individuati, la parte che ha effettuato la notifica ha presentato i seguenti impegni.

- (45) La parte notificante si impegna a cedere l'integralità degli elementi dell'attivo di Editis eccetto:
- le edizioni Larousse e l'insieme delle loro attività e fondi editoriali;
 - il gruppo Anaya e l'insieme delle sue attività e fondi editoriali;
 - le edizioni Dalloz e l'insieme delle loro attività e fondi editoriali;
 - le edizioni Dunod e l'insieme delle loro attività e fondi editoriali;
 - i fondi universitari composti dai fondi editoriali Nathan Université, Armand Colin e Sedes e delle riviste universitarie;
 - il centro di distribuzione di Ivry.
- (46) La parte notificante si impegna a compiere ogni sforzo per cedere l'insieme delle attività ad un unico cessionario.
- (47) Inoltre, un mandatario assicurerà che le attività che devono essere disinvestite siano mantenute e gestite in seno ad una struttura distinta e indipendente del gruppo Lagardère sotto la responsabilità di un «hold separate manager» indipendente e che siano mantenute sia la loro redditività economico-finanziaria che la loro capacità concorrenziale.

2) Valutazione degli impegni proposti

- (48) Gli impegni assunti dalla parte notificante portano all'eliminazione della quasi-totalità delle sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle parti sull'insieme dei mercati francofoni sui quali tale operazione crea o rafforza una posizione dominante quali indicate al paragrafo 0 (ad eccezione del mercato dei libri di riferimento per i quali il disinvestimento è tuttavia superiore alla quota di mercato iniziale di Hachette Livres).
- (49) Peraltro, la gran parte degli effetti verticali e di conglomerato dell'operazione analizzati nella presente decisione, che derivano dal peso globale dell'entità che sorgerà dalla concentrazione nel settore dell'editoria francofona e che contribuiscono alla creazione o al rafforzamento di posizioni dominanti sui mercati in causa, nel caso della cessione ad un unico acquirente saranno eliminati dagli impegni proposti. Invece, nel caso di cessione a più acquirenti, dovranno essere pienamente soddisfatte varie esigenze per garantire che gli impegni risolvano i problemi verticali e di conglomerato creati dall'operazione notificata.
- (50) Di conseguenza, la decisione conclude che, sulla base degli impegni proposti dalla parte che ha effettuato la notifica, l'operazione di concentrazione notificata non porterà alla creazione o al rafforzamento di posizione dominante dell'entità che sorgerà dalla fusione sul mercato comune.

CONCLUSIONE

- (51) Per le ragioni suesposte, la Commissione ha deciso di non opporsi all'operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune e con l'accordo SEE, fatta salva la realizzazione degli impegni proposti. Tale decisione è adottata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
-

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 2004/423/PESC
del 26 aprile 2004
che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 ottobre 1996 il Consiglio ha adottato la posizione comune 1996/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar ⁽¹⁾ sostituita in seguito dalla posizione comune 2003/297/PESC relativa alla Birmania/Myanmar ⁽²⁾ che è stata modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 2003/907/PESC ⁽³⁾ che scade il 29 aprile 2004.
- (2) Data l'attuale situazione politica nella Birmania/Myanmar, caratterizzata dal mancato avvio da parte delle autorità militari di effettive discussioni con il movimento democratico su un processo che porti alla riconciliazione nazionale, al rispetto dei diritti umani e alla democrazia, dal perdurare della detenzione di Daw Aung San Suu Kyi e di altri membri della Lega nazionale per la democrazia nonché dalle continue e gravi violazioni dei diritti umani, compresa la mancanza di iniziative volte ad eliminare il ricorso al lavoro forzato conformemente alle raccomandazioni contenute nella relazione 2001 del Gruppo ad alto livello dell'Organizzazione internazionale del lavoro, il Consiglio ritiene necessario mantenere le misure adottate in virtù della posizione comune 2003/297/PESC nei confronti del regime militare nella Birmania/Myanmar, di coloro che traggono i maggiori vantaggi dal suo malgoverno e di coloro che si adoperano per vanificare il processo di riconciliazione nazionale, il rispetto dei diritti dell'uomo e la democrazia.
- (3) Di conseguenza dovrebbe essere mantenuto il divieto di rilascio del visto e il congelamento dei capitali in modo da includere membri del regime militare, delle forze armate e delle forze di sicurezza, gli interessi economici del regime militare e altre persone, altri gruppi, altre imprese o altri enti associati al regime militare che elaborano, attuano o traggono vantaggi dalle politiche che ostacolano la transizione della Birmania/Myanmar verso la democrazia nonché i relativi familiari e associati.
- (4) L'attuazione del divieto di visite ad alto livello applicabile a partire dal grado di direttore politico non dovrebbe pregiudicare i casi in cui l'Unione europea decide che la

visita riguarda direttamente la riconciliazione nazionale, il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia nella Birmania/Myanmar.

- (5) Qualora si verificasse un sostanziale miglioramento nella situazione politica generale nella Birmania/Myanmar, si esaminerà la possibilità non solo di una sospensione di tali misure restrittive, ma anche di una graduale ripresa della cooperazione con tale paese, previo esame degli sviluppi da parte del Consiglio.
- (6) L'azione della Comunità è necessaria per l'attuazione di talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Ai fini della presente posizione comune, per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza.

Articolo 2

Gli Stati membri continuano a non permettere l'assegnazione di personale militare alle rappresentanze diplomatiche della Birmania/Myanmar presso Stati membri e continua a vigere la decisione di ritiro di tutto il personale militare distaccato presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri nella Birmania/Myanmar.

Articolo 3

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Birmania/Myanmar di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di detto territorio.

⁽¹⁾ GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 340 del 24.12.2003, pag. 81.

2. Sono vietati:

- a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in detto paese;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in detto paese.

Articolo 4

1. L'articolo 3 non si applica:

- a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU, dell'UE e della Comunità, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;
- b) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale;
- c) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale materiale,
- purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2. L'articolo 3 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Birmania/Myanmar da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'UE, della Comunità o degli Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 5

Gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo sono sospesi. Si possono fare eccezioni per progetti e programmi che, per quanto possibile, dovrebbero essere definiti in consultazione con gruppi democratici, compresa la Lega nazionale per la democrazia, ed essere attuati con la loro partecipazione:

- a sostegno dei diritti dell'uomo e della democrazia

- a sostegno della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base per la parte più povera della popolazione
- nel contesto della cooperazione decentrata, tramite le autorità civili locali e le organizzazioni non governative
- a sostegno della salute e dell'istruzione di base tramite organizzazioni non governative.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di membri di alto livello del consiglio di stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), delle autorità birmane responsabili del settore del turismo, dei membri di alto livello delle forze armate, del governo e delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono benefici da dette politiche, comprese le loro famiglie. L'elenco di tali persone fisiche figura in allegato.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

- a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;
- b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione o
- c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.

Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 si applicano anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione Europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Birmania/Myanmar.

6. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 7

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti ai singoli membri del governo della Birmania/Myanmar e alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi ad essi associati di cui all'elenco dell'allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato.

3. Deroghe possono essere concesse per fondi o risorse che sono:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
- d) necessari per coprire spese straordinarie.

4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati a misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 8

Le visite governative bilaterali ad alto livello (Ministri e funzionari a partire dal grado di direttore politico) in Birmania/Myanmar restano sospese. In circostanze eccezionali il Consiglio può decidere di concedere deroghe a questa regola.

Articolo 9

Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche all'elenco riportato nell'allegato, ove necessario.

Articolo 10

La presente posizione comune si applica per un periodo di dodici mesi. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 11

La presente posizione comune ha effetto dal 30 aprile 2004.

Articolo 12

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. COWEN

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 9

CONSIGLIO DI STATO PER LA PACE E LO SVILUPPO (SPDC)

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Gen. Than Shwe	Presidente	02.02.1933	Kyaing Kyaing	Thandar Shwe Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe	Thidar Htun, Nay Shwe Thway Aung (a) Pho La Pye, Pho La Lon
Vice-Gen. Maung Aye	Vicepresidente	25.12.1937	Mya Mya San	Nandar Aye	
Gen. Khin Nyunt	Primo Ministro	11.10.1939	Khin Win Shwe (6.10.1940)	Ye Naing Win Zaw Naing Oo Thin Le Le Win	
Gen. Thura Shwe Mann	Capo di Stato maggiore, Coordinatore Operazioni Speciali (Esercito, Marina e Aviazione)		Khin Lay Thet	Toe Naing Mahn (moglie — Ma Zay Zin Latt) Aung Thet Mann Ko Ko Shwe Mann Ko Ko	
Ten. Gen. Soe Win	Segretario 1		Than Than Nwe		
Ten. Gen. Thein Sein	Segretario 2 Aiutante Generale		Khin Khin Win		
Ten. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo	Capo di Stato Maggiore		Khin Saw Hnin		
Ten. Gen. Kyaw Win	Capo dell'addestramento delle forze armate		San San Yee		
Ten. Gen. Tin Aye	Capo dell'approvvigionamento militare e responsabile dell'UMEH		Kyi Kyi Ohn		
Ten. Gen. Ye Myint	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)		Tin Lin Myint (25.1.1947)	Theingi Ye Myint Aung Zaw Ye Myint Kay Khaing Ye Myint	
Ten. Gen. Aung Htwe	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 2 (Kayah, Shan)		Khin Hnin Wai		
Ten. Gen. Khin Maung Than	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)		Marlar Tint		
Ten. Gen. Maung Bo	Capo dell'Ufficio Operazioni speciali 4 (Karen, Mon, Tenasserim)		Khin Lay Myint		

COMANDANTI REGIONALI

<i>Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
Magg. Gen. Myint Swe	Rangoon		Khin Thet Htay		
Magg. Gen. Ye Myint	Centro — Divisione Mandalay		Myat Ngwe		
Magg. Gen. Thar Aye	Nord-ovest — Divisione Sagaing		Wai Wai Khaing		
Magg. Gen. Maung Maung Swe	Nord Stato Kachin		Tin Tin Nwe	Ei Thet Thet Swe Kaung Kyaw Swe	
Magg. Gen. Myint Hlaing	Nord-est — Stato Shan (Nord)		Khin Thant Sin		
Magg. Gen. Khin Zaw	Triangolo — Stato Shan (Est)		Khin Pyone Win	Kyi Tha Khin Zaw Su Khin Zaw	
Magg. Gen. Khin Maung Myint	Est — Stato Shan (Sud)		Win Win Nu		
Magg. Gen. Thura Myint Aung	Sud-est — Stato Mon		Than Than Nwe		
Brig. Gen. Ohn Myint	Costa — Divisione Tenasserim		Nu Nu Swe		
Magg. Gen. Ko Ko	Sud — Divisione Pegu		Sat Nwan Khun Sum		
Magg. Gen. Soe Naing	Sud-ovest — Divisione Irrawaddy		Tin Tin Latt		
Magg. Gen. Maung Oo	Ovest — Stato Arakan		Nyunt Nyunt Oo		

VICECOMANDANTI REGIONALI

<i>Nome</i>	<i>Posto comando</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
Col. Wai Lwin	Rangoon		Swe Swe Oo	Wai Phyo, Lwin Yamin	
Brig. Gen. Nay Win	Centro		Nan Aye Mya		
Col. Tin Maung Ohn	Nord-ovest				
Brig. Gen. San Tun	Nord		Tin Sein		
Brig. Gen. Hla Myint	Nord-est		Su Su Hlaing		
Brig-Gen. Myint Swe	Triangolo		Mya Mya Ohn	Khin Mya Mya Wut Hmone Swe (marito- Soe Thu)	

Nome	Posto comando	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Col. Win Myint	Est				
Brig. Gen. Myo Hla	Sud-est		Khin Hnin Aye		
Col. Hone Ngaing	Costa				
Brig. Gen. Thura Maung Ni	Sud		Nan Myint Sein		
Brig. Gen. Tint Swe	Sud-ovest		Khin Thaug	Ye Min (a) Ye Kyaw Swar Swe (wife- Su Mon Swe)	
Col. Tin Hlaing	Ovest				

MINISTRI

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
U Than Shwe	Gabinetto del Primo Ministro		Yin Yin Mya		
Magg. Gen. Thein Swe	Gabinetto del Primo Ministro		Mya Theingi		
Magg. Gen. Nyunt Tin	Agricoltura & Irrigazione		Khin Myo Oo	Kyaw Myo Nyunt Thu Thu Ei Han	
Brig. Gen. Pyi Sone	Commercio		Aye Pyai Wai Khin	Kalyar Pyay Wai Shan, Pan Thara Pyay Shan	
Magg. Gen. Saw Tun	Edilizia		Myint Myint Ko		
Magg. Gen. Htay Oo	Cooperative		Ni Ni Win		
Magg. Gen. Kyi Aung	Cultura		Khin Khin Lay		
U Than Aung	Istruzione		Win Shwe		
Magg. Gen. Tin Htut	Energia elettrica		Tin Tin Nyunt		
Brig. Gen. Lun Thi	Energia		Khin Mar Aye	Mya Sein Aye Zin Maung, Lun (moglie- Zar Chi Ko)	
Magg. Gen. Hla Tun	Finanze e fisco		hin Than Win		
U Win Aung	Affari esteri		San Yon	Su Nyein Aye, Thaug Su Nyein (moglie- Su Su Soe Nyunt)	

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Brig. Gen. Thein Aung	Foreste		Khin Htay Myint		
Professione. Dr. Kyaw Myint	Sanità		Nilar Thaw		
Col. Tin Hlaing	Interno		Khin Hla Hla		
Magg. Gen. Sein Htwa	Ministro dell'immigrazione e affari demografici e Ministro della previdenza sociale, degli aiuti e reinsediamento		Khin Aye		
U Aung Thaung	Industria 1		Khin Khin Yi	Nay Aung, Pyi Aung	
Magg. Gen. Saw Lwin	Industria 2		Moe Moe Myint		
Brig. Gen. Kyaw Hsan	Informazione		Kyi Kyi Win		
U Tin Win	Lavoro		Khin Nu	May Khin Tin Win Nu	
Brig. Gen. Maung Maung Thein	Allevamento e pesca		Myint Myint Aye		
Brig. Gen. Ohn Myint	Miniere		San San	Maung Thet Naing Oo Maung Min Thet Oo	
U Soe Tecnica	Pianificazione nazionale e sviluppo economico		Kyu Kyu Win	Kyaw Myat Soe (moglie- Wei Wei Lay)	
Col. Thein Nyunt	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo		Kyin Khaing		
Magg. Gen. Aung Min	Trasporti ferroviari		Wai Wai Thar		
Brig. Gen. Thura Myint Maung	Affari religiosi			Aung Kyaw Moe moglie- Su Su Sandi), Zin Myint Maung	
U Thaung	Scienza e tecnologia		May Kyi Sein		
Brig. Gen. Thura Aye Myint	Sport		Aye Aye	Nay Linn	

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Brig. Gen. Thein Zaw	Ministro delle telecomunicazioni, poste e telegrafi e Ministro del settore alberghiero e del turismo		Mu Mu Win		
Magg. Gen. Hla Myint Swe	Trasporti		San San Myint		

VICE-MINISTRI

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Brig. Gen. Khin Maung	Agricoltura e irrigazione				
U Ohn Myint	Agricoltura e irrigazione		Thet War		
Brig. Gen. Aung Tun	Commercio				
Brig. Gen. Myint Thein	Edilizia		Mya Than		
Brig. Gen. Soe Win Maung	Cultura		Myint Myint Wai		
Brig. Gen. Khin Maung Win	Difesa				
Magg. Gen. Aung Hlaing	Difesa			Soe San	
U Myo Nyunt	Istruzione				
Col. Aung Myo Min	Istruzione				
U Myo Myint	Energia elettrica				
Brig. Gen. Than Htay	Energia				
Col. Hla Thein Swe	Finanze e reddito				
U Kyaw Thu	Affari esteri	15.08.1949	Lei Lei Kyi		
U Khin Maung Win	Affari esteri		Khin Swe Soe (Direttore generale Dipart. coop.)	Khin Swe Win Ko, Myo Zin, Myo Htwe	
Brig. Gen. Tin Naing Thein	Foreste				

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Professione. Dr. Mya Oo	Sanità		Tin Tin Mya	Dr. Tun Tun Oo (26.7.1965), Dr. Mya Thuzar (23.9.1971), Mya Thidar (10.6.1973), Mya Nandar (29.5.1976)	
Brig. Gen. Phone Swe	Affari interni				
Brig. Gen. Aye Myint Kyu	Settore alberghiero e turismo		Khin Swe Myint		
U Maung Aung	Immigrazione e popolazione				
Brig. Gen. Thein Tun	Industria 1				
Brig. Gen. Kyaw Win	Industria 1				
Ten. Col. Khin Maung Kyaw	Industria 2		Mi Mi Wai		
Brig. Gen. Aung Thein	Informazione		Tin Tin Nwe		
U Thein Sein	Informazione		KhinKhin Wai	Thein Aung Thaw (moglie- Su Su Cho)	
Brig. Gen. Win Sein	Lavoro				
U Aung Thein	Allevamento e pesca				
U Myint Thein	Miniere		Khin May San		
Col. Tin Ngwe	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo				
Brig. Gen. Than Tun	Affari riguardanti il progresso delle zone di confine, le razze nazionali e lo sviluppo			May Than Tun (25.06.1970) marito Ye Tun Myat	
Thura U Thaung Lwin	Trasporti ferroviari				
Brig. Gen. Thura Aung Ko	Affari religiosi		Myint Myint Yee		
U Nyi Hla Nge	Scienza e tecnologia				

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Dr. Chan Nyein	Scienza e tecnologia				
Brig. Gen. Kyaw Myint	Previdenza sociale, aiuti e reinsediamento		Khin Aye		
Brig. Gen. Maung Maung	Sport				
U Pe Than	Ministro dei trasporti e Ministro dei trasporti ferroviari		Cho Cho Tun		
Col. Nyan Tun Aung	Trasporti				

EX MEMBRI DEL GOVERNO

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Viceammiraglio Maung Maung Khin	Vice Primo Ministro	23.11.1929			
Ten. Gen. Tin Tun	Vice Primo Ministro	28.03.1930			
Ten. Gen. Tin Hla	Ex Vice Primo Ministro e Ministro per gli affari militari e generale del commissariato				
U Ko Lay	Ministro del gabinetto del Primo ministro		Khin Khin	San Min, Than Han, Khin Thida (marito: Zaw Htun Oo 2° segretario, figlio dell'ex secondo segretario Ten. Gen Tin Oo)	
U Aung San	Ministro delle cooperative				
U Win Sein	Ex Ministro della cultura	10.10.1940	Kyaukkyi		

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
U Khin Maung Thein	Ministro delle finanze e del reddito		Su Su Thein	Daywar Thein (25/12/1960) Thawdar Thein (6/3/1958) Maung Maung Thein (23/10/1963) Khin Yadana Thein (6/5/1968) Marlar Thein (25/2//1965) Hmwe Thida Thien (28/7/1966)	
Magg. Gen. Ket Sein	Ministro della sanità		Yin Yin Myint		
U Saw Tun	Ministro dell'immigrazione e della popolazione				
Col. Thaik Tun	Viceministro delle foreste		Nwe Nwe Kyi	Myo Win Thaik Khin Sandar Tun Khin Nge Nge Tun Khin Ei Shwe Zin Tun	
Brig. Gen. D O Abel	Ministro del gabinetto del presidente dell'SPDC		Khin Thein Mu		
U Pan Aung	Ministro del gabinetto del Primo Ministro		Nyunt Nyunt Lwin		
Ten. Gen. Tin Ngwe	Ministro delle cooperative		Khin Hla		
Ten. Gen. Min Thein	Ministro del gabinetto del presidente dell'SPDC		Khin Than Myint		
U Aung Khin	Ministro degli affari religiosi		Yin Yin Nyunt		
U Hset Maung	Viceministro del gabinetto del presidente dell'SPDC		May Khin Kyi	Set Aung	
U Tin Tun	Viceministro dell'energia				

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Brig. Gen. Than Tun	Viceministro delle finanze e del reddito				
U Soe Nyunt	Vice ministro della cultura				
U Kyaw Tin	Viceministro per lo sviluppo delle zone di confine e le razze nazionali				
U Hlaing Win	Viceministro della previdenza sociale				
U Aung Phone	Ministro delle foreste	20.11.1939	Khin Sitt Aye (14.9.1943)	Sitt Thwe Aung (10.7.1977) moglie- Thin Zar Tun, Sitt Thaing Aung (13.11.1971)	

ALTRE AUTORITÀ IN MATERIA DI TURISMO

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Ten. Col. (a riposo) Khin Maung Latt	Direttore generale Direzione settore alberghiero e turismo		Win Kyi	Tun Mit Latt (06.02.1969)	Nyan Min Latt (29.4.1997), Shane Min Latt (10.5.2000)
Cap. (a riposo) Htay Aung	Direttore generale Servizi alberghieri e turistici di Myanmar				

ALTI UFFICIALI DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Contrammiraglio Soe Thein	Comandante in capo (Marina)		Khin Aye Kyi		
Ten. Gen. Myat Hein	Comandante in capo (Aeronautica)		Htwe Htwe Nyunt		
Cap. Nyan Tun	Capo di stato maggiore (Marina)				
Brig. Gen. Hla Shwe	Vice aiutante generale				
Col. Khin Soe	Vice aiutante generale				

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Magg. Gen. Soe Maung	Giudice, avvocato generale				
Brig. Gen. Thein Htaik	Ispettorato generale				
Magg. Gen. Saw Hla	Capo della polizia militare				
Col. Sein Lin	Direttore del materiale militare				
Brig. Gen. Kyi Win	Direttore dell'artiglieria e dei mezzi corazzati				
Brig. Gen. Than Sein	Capo dei servizi ospedalieri della difesa		Rosy Mya Than		
Brig. Gen. Win Hlaing	Direttore delle acquisizioni				
Magg. Gen. Khin Aung Myint	Direttore delle relazioni pubbliche e guerra psicologica				
Magg. Gen. Moe Hein	Comandante, Accademia della difesa nazionale				
Brig. Gen. Than Maung	Direttore della milizia popolare e forze di confine				
Brig. Gen. Aung Myint	Direttore dei segnali				
Brig. Gen. Than Htay	Direttore dei rifornimenti e trasporti				
Brig. Gen. Khin Maung Tint	Direttore dell'officina carte valori				
Magg. Gen. Hsan Hsint	Generale responsabile dell'assegnazione del personale militare	1951	Khin Ma Lay	Okkar San Sint	
Magg. Gen. Win Myint	Vice comandante, addestramento militare				
Magg. Gen. Aung Kyi	Vice comandante, addestramento militare		Thet Thet Swe		
Brig. Gen. Nyan Win	Vice comandante addestramento militare				

MEMBRI DELL'UFFICIO DEL CAPO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE MILITARE (OCMI)

<i>Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
Magg. Gen. Kyaw Win	Vice capo dei servizi di informazione militare				
Brig. Gen. Myint Aung Zaw	Amministrazione				
Brig. Gen. Hla Aung	Addestramento				
Brig. Gen. Thein Swe	Relazioni internazionali			Sonny Myat Swe (moglie Yamin Htin Aung)	
Brig. Gen. Kyaw Han	Scienza e tecnologia				
Brig. Gen. Than Tun	Politica e attività controinformativa				
Col. Hla Min	Aggiunto				
Col. Tin Hla	Aggiunto				
Brig. Gen. Myint Zaw	Sicurezza delle frontiere e intelligence				
Brig. Gen. Kyaw Thein	Gruppi sulle etnie nazionali e il cessate il fuoco. Soppressione della droga. Intelligence navale e aerea				
Col. San Pwint	Capo dipartimento Aggiunto				

UFFICIALI MILITARI INCARICATI DELLE PRIGIONI E DELLA POLIZIA

<i>Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
Col. Ba Myint	Direttore generale dell'Amm.ne penitenziaria (Ministero delle affari interni)				

ASSOCIAZIONE PER L'UNIONE, LO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÀ (USDA)

<i>Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
Brig. Gen. Aung Thein Lin	Sindaco e presidente del comitato per lo sviluppo di Yangon (YCDC) (Segretario)		Khin San Nwe	Thidar Myo	

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
Col. Maung Par	Vice sindaco dell'YCDC (Membro CEC)		Khin Nyunt Myaing	Naing Win Par	

PERSONE CHE BENEFICIANO DELLE POLITICHE ECONOMICHE DEL GOVERNO

Nome	Funzione	Data di nascita	Coniuge	Figli	Nipoti
U Khin Shwe	Zaykabar Co.	21.01.1952	San San Kywe	Zay Zin Latt 24.03.1981 Coniuge — Ma Toe Naing Mar Zay Thiha 01.01.1977	
U Aung Ko Win alias (Saya Kyaung)	Kanbawza Bank		Nan Than Htwe		
U Aik Tun	Asia Wealth Bank e Olympic Co.	21.10.1948	Than Win 03.12.1948	Sandar Htun 23.08.1974 Aung Zaw Naing 01.09.1973 Mi Mi Khing 17.06.1976	
U Tun Myint Naing alias (Steven Law)	Asia World Co.		Ng Seng		
U Htay Myint	Yuzana Co.	06.02.1955	Aye Aye Maw 17.11.1957	Eve Eve Htay Myint 12.06.1977	
U Tayza	Htoo Trading Co.	18.07.1964	Thidar Zaw (24.02.1964)	Pye Phyo Tay Za 29.01.1987 Htoo Htet Tay Za 24.01.1993 Htoo Htwe Tay Za 14.09.1996	
U Kyaw Win	Shwe Thanlwin Trading Co.				
U Win Aung	Dagon International	30.09.1953	Moe Moe Mya 28.08.1958, Yangon	(F) Ei Hnin Pwint alias Christabelle Aung 22.02.1981 Thurane Aung alias Christopher Aung 23.07.1982 (F) Ei Hnin Khin alias Christina Aung 18.12.1983	

IMPRESE ECONOMICHE STATALI

<i>Nome</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data di nascita</i>	<i>Coniuge</i>	<i>Figli</i>	<i>Nipoti</i>
Col. Myint Aung	MD Myawaddy Trading Company				
Col. Myo Myint	MD Bandoola Tran- sportation Co.				
Col. (a riposo) Thant Zin	MD Myanmar Land and Development				
Magg. Hla Kyaw	Director Myawaddy Advertising Enter- prises				
Col. Aung Sun	Md Hsinmin Cement Plant Construction Project				
Col Ye Htut	Myanmar Economic Corporation				

AVVISO AI LETTORI

LA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA IN 20 LINGUE

Il **1° maggio 2004**, con l'adesione all'Unione europea dei dieci nuovi Stati membri (Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia), l'edizione su carta della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C, sarà pubblicata nelle 20 lingue ufficiali dell'Unione europea.

La striscia colorata di copertina sarà eliminata e le differenti versioni linguistiche saranno indicate con i codici ISO: spagnolo (ES), ceco (CS), danese (DA), tedesco (DE), estone (ET), greco (EL), inglese (EN), francese (FR), italiano (ITL), lettone (LV), lituano (LT), ungherese (HU), maltese (MT), olandese (NL), polacco (PL), portoghese (PT), slovacco (SK), sloveno (SL), finlandese (FI), svedese (SV).

Il CD-ROM della *Gazzetta ufficiale*, serie L e C, sarà ugualmente disponibile in 20 lingue, a partire dall'edizione di maggio 2004.

L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE NELLE 9 NUOVE LINGUE

L'acquis communautaire è in preparazione. Sarà disponibile:

- su supporto cartaceo, come ABBONAMENTO. I volumi saranno inviati agli abbonati non appena pubblicati. Il prezzo è di 2 000 EUR.
Unicamente a partire dal momento in cui la serie sarà completamente pubblicata, ciascun volume potrà essere acquistato individualmente,
- in formato CD-ROM, da quando la pubblicazione su carta sarà completa e disponibile. Il prezzo del CD-ROM è di 1 000 EUR,
- nel sito EUR-Lex.

Il primo volume dell'acquis communautaire, su un totale di più di 200 volumi della collezione completa (il numero esatto non è stato ancora confermato) è ora disponibile in 7 nuove versioni linguistiche (il maltese e l'estone seguiranno quanto prima).

Per informazioni più dettagliate, vi preghiamo di contattare i nostri uffici vendita (modalità indicate in quarta pagina di copertina).